Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 | **Roma — Giovedì 5 Marzo** | **Numero 54**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35.**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia.*

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 12 gennaio 1896:

A gran cordone:

Accinni comm. Enrico, vice ammiraglio.

A grand'uffiziale:

Martinez comm. Ernesto, ispettore del genio navale.

A commendatore:

Guglielminetti cav. Secondo, capitano di vascello.
Bettolo cav. Giovanni, id.

Ad uffiziale:

Musso cav. Luigi, armatore marittimo.
Razzetti Enrico, direttore nel Corpo di commissariato militare marittimo.
Zino cav. Enrico, capitano di fregata.
Romano Vito, id. di vascello.
Giorello Giovanni, id. id.
Nicastro Gaetano, id. id.

A cavaliere:

Ornano Filippo, capo tecnico provinciale nel personale civile tecnico della marina.
Jafrate Giuseppe, id. id.
Fergola Giacinto, commissario di 1ª classe.
Micheletti Olinto, id.
Spasiano Achille, contabile.
Vincenti Salvatore, farmacista capo di 2ª classe.
Costa Eugenio, ufficiale di porto di 1ª classe.
Marassi Roberto, armatore marittimo.
Olivari Emanuele, capitano marittimo.
Marini Lorenzo, già macchinista nella R. marina direttore dell'ufficio meccanico « Cravero ».
Balzar dott. Giovanni, segretario di 1ª classe.
Rezzadore Pietro, archivista di 1ª classe.
Tanferna Gabriele, medico di 1ª classe.
Boeri Ermanno, id.
Cipollone Leonildo Tomaso, id.
Guarienti Alessandro, tenente di vascello.
Nagliati Antonio, id.
Belmondo-Caccia Enrico, id.
Bravetta Ettore, id.
Ruggeri Agostino, ingegnere di 1ª classe.
Scialpi Giovanni, id.
Cibelli Giuseppe, capo macchinista principale di 2ª classe.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 45 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato E, che dà facoltà al Governo di provvedere, mediante Regolamento, alla esecuzione della legge stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della suddetta legge, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Art. 2.

I fabbricanti di fiammiferi e chiunque possegga, prepari o venda meccanismi od apparecchi, fuscelli e simili, atti alla fabbricazione dei fiammiferi o di oggetti che nell'uso possano ai medesimi sostituirsi, devono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di questo decreto, presentare all'Ufficio Tecnico di Finanza la denunzia prescritta dall'annesso Regolamento.

L'Ufficio Tecnico eseguisce le relative verificazioni e dà le necessarie disposizioni, compilandone processo verbale.

Entro sessanta giorni dalla detta publicazione, le fabbriche di fiammiferi dovranno essere poste nelle condizioni stabilite dal Regolamento.

Art. 3.

Trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione di questo decreto, non potranno essere estratti dalle fabbriche i fiammiferi, che ancora vi si trovassero, pei quali è stata liquidata la tassa in base al numero complessivo, se a cura e spese dei fabbricanti non sieno prima racchiusi entro involucri in quantità corrispondente ad un numero legale, e gli involucri non sieno muniti di marche-valori.

Alle stesse prescrizioni sono assoggettati, dopo altri novanta giorni, trascorsi i quali sono considerati di contrabbando, ai sensi dell'articolo 10 comma 2° della legge, i fiammiferi pei quali è stata pure liquidata la tassa in base al numero complessivo, che si trovassero presso i negozianti o rivenditori.

Gli interessati devono presentare all'Ufficio Tecnico di Finanza, almeno trenta giorni prima che scadano i termini suddetti, la richiesta delle marche a valore che potranno loro occorrere, distinte per taglio, indicando i diversi tipi degli involucri legali che intendono preparare.

Le marche saranno provvedute gratuitamente dall'Amministrazione, ed applicate agli involucri sotto la sorveglianza dei suoi agenti.

Art. 4.

Le marche da applicarsi agli involucri di fiammiferi, quali contrassegni della tassa pagata, secondo la qualità e quantità di fiammiferi in essi involucri contenuti, sono di dodici tipi a valori diversi, cioè: da un 1|3, 1|2 e 2|3 di centesimo, e da 1, 1 1|2, 2, 2 1|2, 3, 3 1|2, 4, 5 e 10 centesimi.

Art. 5.

La forma, il disegno, la leggenda ed il colore dei diversi tipi di marche saranno conformi ai modelli riprodotti nella tabella unita a questo decreto.

Le dette marche, stampate su carta bianca filigranata, avranno:

a) la forma rettangolare, uguale per tutte, dell'altezza di millimitri 21 e della larghezza di millimetri 16;

b) nel mezzo e sul fondo lineato orizzontale, lo Stemma Ufficiale dello Stato, col trofeo di quattro bandiere;

c) la leggenda Regie Gabelle in un piccolo scompartimento al di sopra dello Stemma; al di sotto, in altro piccolo scompartimento, l'indicazione del valore;

d) colore	verde americano	quella	da	1|3	di cent.mo
»	arancio	»	»	1|2	»
»	sanguigno	»	»	2|3	»
»	giallo	»	»	1	cent.mo
»	bleu rondine	»	»	1 1|2	»
colore	verde scuro	quella	da	2	centesimi
»	granata	»	»	2	
»	bleu chiaro	»	»	3	»
»	violetta magenta	»	»	3 1|2	»
»	rosso vivo	»	»	4	»
»	bistro	»	»	5	»
»	verde oliva	»	»	10	»

Art. 6.

Le marche fin qui adottate, dell'altezza di millimetri 37 e della larghezza di millimetri 21, e aventi lo Stemma Ufficiale circondato dal manto Reale, saranno impiegate fino ad esaurimento, ma non riprodotte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *E*, che ha stabilito una tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

CAPITOLO I.
Attivazione delle fabbriche e condizioni per il loro esercizio

Art. 1.

Chiunque intenda fabbricare in qualsivoglia modo fiammiferi, deve presentarne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima d'iniziare qualunque lavorazione.

La denunzia deve essere presentata in doppio originale, ciascuno dei quali porti a corredo un tipo della fabbrica, e contenere le indicazioni seguenti:

1° la ditta, ovvero il nome e cognome del fabbricante e del suo rappresentante;

2° l'ubicazione precisa della fabbrica, il numero di identificazione e l'uso di ciascuno dei locali di cui la fabbrica è composta;

3° la qualità della forza motrice, il numero e la destinazione dei principali meccanismi ed apparecchi;

4° la qualità dei fiammiferi che verranno fabbricati, se destinati all'estero oppure all'interno del Regno, un cenno sommario del metodo di fabbricazione con l'indicazione dei componenti essenziali delle paste accensibili, e la marca di fabbrica che sarà adottata per contrassegnare gli involucri dei fiammiferi.

La denunzia deve inoltre indicare se nel recinto della fabbrica o fuori, si eserciti altra industria complementare od affine a quella della preparazione dei fiammiferi, specificandone la natura.

Uno degli originali della denunzia e del relativo tipo, munito della indicazione del giorno in cui la denunzia stessa fu presentata e del bollo d'Ufficio, viene dall'Ufficio tecnico restituito al fabbricante, il quale ha obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

La denunzia può essere presentata e restituita per mezzo della posta, in piego raccomandato.

Art. 2.

Accettata la denunzia, l'Ufficio tecnico di finanza procede entro dieci giorni, a mezzo di un suo delegato, alla verificazione della fabbrica.

La verificazione si fa in concorso del fabbricante o del suo rappresentante, e deve constare da apposito processo verbale, compilato in due originali, di cui uno è consegnato al fabbricante o al suo rappresentante, il quale ha obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Nel verbale devonsi stabilire le opere e gli adattamenti che occorressero nei locali e nelle loro dipendenze, nonchè nei meccanismi e negli apparecchi, nelle bacinelle, ecc., allo scopo di togliere le comunicazioni fra i locali di fabbrica e quelli destinati ad uso di abitazione, o all'esercizio di altra industria, non complementare od affine a quella della preparazione dei fiammiferi, e di mettere la fabbrica nelle condizioni richieste dalle esigenze di una efficace vigilanza. Le opere e gli adattamenti che l'Amministrazione può richiedere, sono quelli indicati nei seguenti articoli 3, 4 e 5.

È fatta annotazione nel verbale delle eventuali opposizioni del fabbricante sulle quali la decisione è riservata all'Intendente di Finanza della provincia, sentito l'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 3.

La fabbrica e le sue dipendenze devono avere una sola porta d'ingresso dalla pubblica via, ed ogni altro accesso deve essere chiuso stabilmente ovvero in modo che soddisfaccia alle esigenze della vigilanza fiscale. Deve pur essere tolta qualunque comunicazione tra la fabbrica e le sue adiacenze ed i locali o fabbricati non servienti all'esercizio dell'industria.

Le finestre prospicienti sulla pubblica via o sulle proprietà attigue, devono essere munite di una rete fissa di filo di ferro, a maglie non eccedenti un centimetro quadrato.

Nei locali e nelle loro dipendenze, nei meccanismi, negli apparecchi, nelle bacinelle, ecc., devono essere eseguite le opere e gli adattamenti necessari per l'esercizio di una efficace vigilanza, o per la loro suggellazione durante la sospensione del lavoro o l'inattività della fabbrica.

All'esterno, sopra la porta d'ingresso dei locali, o in altro punto visibile dalla pubblica via, deve essere apposta una iscrizione a grandi caratteri che ne indichi la destinazione a fabbrica di fiammiferi.

Le opere e gli adattamenti suddetti sono eseguiti a cura e spese del fabbricante.

Art. 4.

Il locale destinato agli agenti incaricati della vigilanza permanente, deve trovarsi in prossimità della porta d'ingresso della fabbrica ed avere una conveniente ampiezza.

Il fabbricante deve somministrare i mobili necessari, e provvedere all'illuminazione ed al riscaldamento del detto locale. Deve inoltre fornire le bilancie e stadere bollate occorrenti per gli opportuni riscontri di peso, e prestare gratuitamente l'opera sua e quella dei suoi dipendenti, per facilitare agli agenti finanziari il più sollecito ed esatto adempimento dei loro incarichi.

I magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata, sia per il deposito dei fiammiferi destinati al consumo interno, sia per il deposito di quelli destinati all'esportazione all'estero, devono avere una ampiezza conveniente e prestarsi alla custodia della merce in modo che la verificazione ne riesca facile e spedita.

Art. 5.

Nelle fabbriche in cui si preparano fiammiferi destinati alla esportazione e al consumo interno è di regola permessa la lavorazione promiscua.

Qualora però un tale sistema presenti fondato pericolo di frode, l'Ufficio tecnico di finanza può richiedere che le rispettive lavorazioni si eseguiscano in locali diversi e con apparecchi distinti, eccetto che si facciano in tempi differenti. Se il fabbricante si oppone alla richiesta dell'Ufficio tecnico, la controversia è risoluta colle norme dell'art. 26.

Art. 6.

L'Ufficio tecnico di finanza, appena ricevuto dal fabbricante l'avviso del compimento delle opere prescritte nel verbale di verificazione della fabbrica, accerta a mezzo di un suo delegato che le opere medesime siano state eseguite a dovere, e ne fa attestazione sul detto verbale, firmata anche dal fabbricante o dal suo rappresentante.

Sul conforme avviso dell'Ufficio tecnico, l'Intendenza di finanza rilascia la licenza di esercizio della fabbrica, dietro presentazione, da parte dell'esercente, della ricevuta comprovante il pagamento della relativa tassa, da eseguirsi presso l'Ufficio del registro, e di una marca da bollo da una lira, da applicarsi alla licenza stessa.

La licenza deve indicare:

a) la Ditta esercente ed il suo rappresentante, oppure il cognome, il nome e la paternità del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) l'ubicazione precisa della fabbrica;

c) la qualità dei fiammiferi che si fabbricheranno e se saranno destinati all'interno del Regno oppure all'estero.

La licenza d'esercizio vale unicamente per la Ditta o persona e per il luogo nella medesima indicati, e devesi tenere nella fabbrica per essere esibita agli agenti governativi ad ogni loro richiesta. Essa non ha efficacia che per l'anno solare al quale si riferisce, e per ottenerne la rinnovazione occorre che il fab-

bricante, entro la prima quindicina del mese di dicembre, paghi la tassa relativa. Le licenze scadute devono essere annullate.

Anche dopo il rilascio della detta licenza d'esercizio, l'Amministrazione finanziaria ha il diritto di richiedere che siano eseguite le opere e gli adattamenti necessari per l'esercizio di una efficace vigilanza, che non fossero stati ordinati prima, giusta il disposto del comma terzo dell'articolo 2.

CAPITOLO II.

Esercizio delle fabbriche, accertamento della produzione e pagamento della tassa – Servizio di vigilanza – Oggetti che nell'uso possono sostituirsi ai fiammiferi

—

Art. 7.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione deve, almeno tre giorni prima, presentare o trasmettere all'Ufficio tecnico di finanza, col mezzo della Posta in piego raccomandato, una dichiarazione in doppio originale indicando i periodi e l'orario della lavorazione, la qualità dei fiammiferi che saranno fabbricati, i tipi degli involucri che saranno riempiti, distinti secondo il numero legale di fiammiferi di cui sono capaci, e se sono destinati all'interno del Regno oppure all'estero.

Un esemplare della dichiarazione con l'attestazione del giorno del ricevimento e col bollo d'Ufficio, si restituisce al fabbricante il quale ha obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro richiesta.

Il fabbricante che voglia sospendere le lavorazioni deve farne dichiarazione per iscritto all'agente di vigilanza. Questi applica i suggelli agli apparecchi, ritira l'esemplare della dichiarazione di lavoro esistente in fabbrica e lo spedisce al suddetto Ufficio, insieme con l'avviso per il servizio di vigilanza munito delle prescritte attestazioni.

L'agente procede all'applicazione dei suggelli agli apparecchi anche quando avvengano interruzioni di lavoro per un periodo della durata non inferiore a due giorni, eccetto che l'Ufficio tecnico disponga altrimenti.

Art. 8.

Il fosforo, giallo e rosso (ordinario o cristallino, ed amorfo), che serve alla preparazione delle paste accensibili, deve essere custodito in apposito magazzino od in un ripostiglio chiuso con due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso l'agente di vigilanza.

Quando per il fosforo non sia stato pagato il dazio di confine, il detto magazzino o ripostiglio é soggetto alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i magazzini di proprietà privata, escluso però l'obbligo della cauzione.

L'agente di vigilanza tiene in evidenza il movimento del fosforo mediante un registro, sul quale scrive nella parte del carico le singole quantità introdotte, con indicazione dei documenti che le hanno accompagnate, e nella parte dello scarico le singole quantità di fosforo estratte.

Il fosforo per cui non è stato pagato il dazio di confine, deve essere custodito separatamente da quello per cui il dazio medesimo fosse stato pagato, ed allibrato in diverso registro di carico e scarico.

L'agente di vigilanza deve accertarsi del materiale impiego del fosforo estratto dal magazzino nella preparazione delle paste accensibili.

Le discipline sovra stabilite, sono applicabili a qualunque altra sostanza che fosse sostituita al fosforo nella fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 9.

Per il prelevamento delle marche, ossia dei contrassegni della tassa pagata, il fabbricante deve presentare apposita richiesta, a doppio esemplare e vidimata dall'agente di vigilanza, all'Ufficio del registro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, e pagare contemporaneamente l'importo delle marche stesse.

Il fabbricante ha però la facoltà di versare il detto importo nella Sezione di Tesoreria provinciale, a nome del Ricevitore del registro o del bollo straordinario, ovvero presso l'Ufficio gabellario più vicino alla fabbrica. Nel primo caso egli unisce alla richiesta di prelevamento di marche la quietanza di Tesoreria, nel secondo caso il vaglia postale, che viene creato dall'Ufficio gabellario a spese dell'Amministrazione. La quietanza di Tesoreria deve pervenire all'Ufficio del registro o del bollo straordinario entro il mese in cui fu emessa.

Quando le marche da prelevarsi debbano costituire la dotazione a fido, il fabbricante unisce alla richiesta summentovata la credenziale a tal fine rilasciatagli dall'Ufficio tecnico di finanza.

Entro uno stesso giorno non si può fare che un solo prelevamento di marche.

È fatto obbligo ai fabbricanti di versare direttamente nella Sezione di Tesoreria provinciale, l'importo delle marche da prelevarsi, quando tale importo sia superiore alle lire cinquemila.

Art. 10.

Il fabbricante ha l'obbligo di presentare all'agente di vigilanza le marche costituenti ciascun prelevamento nella condizione in cui le ha ricevute, cioè in fogli, insieme coll'esemplare della richiesta relativa, vidimato dall'Ufficio del registro o del bollo straordinario.

Quando si tratti di marche prelevate da un fabbricante che ha ottenuto la dotazione a fido senza cauzione, l'agente di vigilanza, dopo averne eseguito l'esame ed il riscontro, ne cura la custodia in un magazzino oppure in un armadio sicuro, tenendole distinto secondo il loro taglio, per consegnarle al fabbricante stesso di mano in mano che deve farne uso. Se invece si tratta di marche prelevate da un fabbricante il quale non ha richiesto la dotazione a fido, oppure l'ha ottenuta con cauzione, l'agente di vigilanza deve, dopo averne eseguito l'esame ed il riscontro, rilasciarle a libera disposizione del fabbricante medesimo.

In ambedue i casi il detto agente tiene in evidenza il movimento giornaliero delle marche su apposito registro di carico e scarico, notando nella parte del carico le marche prelevate dal fabbricante, e nella parte dello scarico quelle ad esso consegnate o rilasciate, quelle applicate ai fiammiferi introdotti in magazzino e quelle deteriorate o distrutte oppure disperse o sottratte. Nel primo caso, però, il fabbricante o il suo rappresentante, per ogni partita di marche ritirate, appone la propria firma sul registro, in segno di ricevuta.

Il magazzino od armadio in cui sono custodite le marche concesse a fido senza cauzione, deve essere munito di due chiavi a differente congegno, di cui una tenuta dall'agente di vigilanza e l'altra dal fabbricante.

Art. 11.

La quantità delle marche da somministrarsi a fido, giusta l'articolo 5 della legge, è determinata dall'Ufficio tecnico di finanza, il quale rilascia al fabbricante apposita credenziale, da valere per il prelevamento delle marche stesse dall'Ufficio di registro o del bollo straordinario.

Ove però la dotazione concessa risultasse inferiore all'effettivo bisogno, si può accordare una dotazione suppletiva, mediante apposita credenziale rilasciata dall'Ufficio tecnico, purchè anche le nuove marche siano impiegate entro il suddetto periodo di 40 giorni.

Le marche saranno somministrate al fabbricante in due o più volte, a seconda che sarà indicato nella credenziale rilasciata dall'Ufficio tecnico.

Art. 12.

La cauzione per assicurare il pagamento delle marche somministrate a fido, può essere prestata, oltrechè con deposito di rendita pubblica o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, anche mediante annotazione d'ipoteca sopra iscrizioni di rendita pubblica nominativa, o mediante ipoteca da accendersi a spese del fabbricante, sulle fabbriche o su altri beni stabili.

Il valore dei boni stabili è accertato dal porsonalo tecnico di finanza modiante stima sommaria. Se il fabbricante non accetta i risultati della stima, si fa luogo a revisione, a sue spese, col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra l'Intendonza di finanza ed il fabbricante.

I terreni non si ammettono che por i due terzi del loro valore di stima, ed i fabbricati per la metà. I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore pel quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione.

Nel caso cho esistano ipoteche precodontemente iscritte, non sarà ammessa la cauziono ipotecaria se non a condiziono che l'importo dei crediti precodonti, unito all'ammontaro del fido, non superi per i fabbricati la metà e per i terreni i due terzi del valore di stima.

In casi eccezionali, il Ministero dello finanze potrà ammettere nel primo biennio dall'attuazione della leggo, anche la cauzione mediante malleveria solidale di due persone solventi, accettate dal Ricevitore del rogistro o del bollo straordinario coll'approvazione dell'Intendento di finanza.

Art. 13.

I diversi tipi d'involucri usati per i fiammiferi di legno, non devono avere una capacità superiore a quella che è sufficiente a contenere le quantità unitarie, o i multipli o sottomultipli di esso, stabilito dall'articolo 4 della legge, escluse le eventuali eccedonze consentite dall'articolo stesso.

Tutti gl' involucri, tanto dei fiammiferi di legno quanto di quelli di cera, devono essere formati in guisa che non possano aprirsi per estrarne fiammiferi, senza rompere la marca che li chiude.

La marca di fabbrica sugl' involucri dei fiammiferi deve sempre essere visibilo, ed indicare in modo chiaro l'esercente della fabbrica stessa ed il luogo ove essa si trova. Però, quando il fabbricante ne faccia domanda, il Ministero delle finanze potrà autorizzare anche l'uso di marche di fabbrica speciali, che non offrano tali indicazioni.

Art. 14.

Per l'applicazione delle marche a valore agl' involucri dei fiammiferi, i fabbricanti devono adoperare colla d' amido od altra sostanza atta ad attaccarle saldamente, e curare che le marche aderiscano per tutta la loro superficie.

Nelle scatole dei cerini la marca devesi applicare all'esterno, in modo da impedire l'uscita del cassettino, e non sul cassottino stesso. Quando la vernice di queste o di altre scatole cromolitografate, sia di tale natura che la colla non possa farvi salda presa, si deve lasciare sulle scatole uno spazio non verniciato, sufficiente per la sicura applicazione della marca.

Può concedersi, però, che la marca sia applicata sul cassettino, purchè questo offra piena garanzia che non si potrà estrarre in alcun modo fiammiferi senza rompere la marca.

È consentito di applicare agli involucri dei fiammiferi anche due marche, ma in ogni caso il valore di ciascuna di esse non può essere inferiore ad un centesimo.

Gl' involucri non si possono impaccare se prima l'agente di vigilanza non ha constatato che sono tutti muniti di marca.

Art. 15.

L' indennizzo dovuto al fabbricante nei casi contemplati dall'articolo 7 della legge, si effettua mediante somministrazione gratuita di marche per un valore uguale a quello dello marche deteriorate o distrutte, constatato con apposito processo verbale, a meno che il fabbricante cessi dall'esercizio, nel qual caso egli viene indennizzato del valore delle dette marche mediante rimborso che sarà disposto dall' Intendente di finanza coi fondi a sua disposizione.

Il verbale deve essere compilato, giorno per giorno, dall' agente di vigilanza e chiuso, di regola, una volta ogni mese o quando il valore delle marche deteriorate e distrutte raggiunga quello di uno o più fogli interi di marche, del tipo impiegato dal fabbricante. È fatta però eccezione pel verbale in corso nel mese in cui ha termine l' esercizio finanziario, che deve chiudersi entro il meso stesso, qualunque sia il valore delle marche da compensarsi.

La somministrazione di nuove marche in sostituzione di quelle deteriorate o distrutte, è disposta dall' intendente di finanza, col l' invio al Ricevitore del registro o del bollo straordinario del verbale redatto dall' agente di vigilanza e vidimato dall' Ufficio tecnico, cui spetta di distruggere, dopo la verificazione, gli avanzi delle marche commutate.

Art. 16.

L'accertamento della quantità di fiammiferi ultimati deve essere eseguito ogni giorno dall' agente di vigilanza, col concorso del fabbricante o del suo rappresentante. Si considerano come ultimati i fiammiferi che non hanno bisogno di ulteriore manipolazione per essere posti immediatamente in vendita.

I fiammiferi devono sempre, ed appena eseguita la verificazione, essere introdotti nel magazzino assimilato a quelli doganali ed inscritti nel registro di carico e scarico, distintamente per ogni specie e secondo il taglio delle marche di cui sono muniti.

Il registro di carico e scarico è tenuto tanto dall' agente di vigilanza quanto dal fabbricante.

Alla fine di ciascuna giornata l' agente e il fabbricante prima di chiudere l'annotazione delle relative operazioni, devono controllare le inscrizioni nei registri e vidimarle scambievolmente.

Se il fabbricante con atto per iscritto presentato all'Ufficio tecnico di finanza, dichiara di rimettersi interamente ai risultati del registro tenuto dall' agente, le inscrizioni di questo faranno stato ad ogni effetto.

Durante la sospensione del lavoro o la inattività della fabbrica, i fiammiferi che non fossero stati ultimati possono essere custoditi anche fuori del detto magazzino, purchè in luogo ed in modo sicuro.

Art. 17.

Per l'estrazione dei fiammiferi dal magazzino, il fabbricante deve presentare all'agente di vigilanza la dichiarazione, scritta senza cancellature od abrasioni sull'apposito stampato, con i dati in esso richiesti, eccetto quello riguardante l'ammontare della tassa, il quale vi sarà apposto dall'agente. Se in un giorno occorresse di fare più estrazioni, queste saranno distintamente indicate in un solo stampato.

L'agente di vigilanza ha diritto di verificare al momento della estrazione, che tutti gli involucri siano muniti di marca, e che contengano un numero legale di fiammiferi. A tal fine può eseguire gli opportuni riscontri di peso, aprire le casse, sciogliere i pacchi e rompere le marche applicate. Il valore delle marche rotte in queste verificazioni viene indennizzato colla procedura stabilita dall'articolo 15.

I fiammiferi estratti dal magazzino sono scaricati dal relativo registro ed asportati immediatamente dalla fabbrica, siano essi destinati all'interno del Regno, oppure all'estero.

Quando, per qualunque causa, siano riammessi in fabbrica i fiammiferi che ne furono estratti, l'agente di vigilanza li fa introdurre nel magazzino, scrivendoli nuovamente a carico nel registro di deposito, con opportuna annotazione.

Art. 18.

L'agente di vigilanza redige per ogni giorno un processo verbale a matrice e doppio originale, che indichi la specie e quantità dei fiammiferi introdotti nel giorno stesso in magazzino e di quelli che ne furono estratti.

Sono compilati verbali distinti per i prodotti che hanno diversa destinazione.

Il verbale deve essere sottoscritto anche dal fabbricante o da chi lo rappresenta. Uno degli originali viene al medesimo consegnato, e l'altro è spedito all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 19.

L'agente di vigilanza deve fare verificazioni ordinarie in fine

di ogni mese, e può farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno:

a) al magazzino o riparto di magazzino dei fiammiferi destinati al consumo interno;

b) al magazzino o riparto di magazzino dei fiammiferi destinati all'estero;

c) alle marche di cui esso ha la custodia ed a quelle rilasciate al fabbricante;

d) al fosforo ed ai suoi surrogati.

Dei resultati delle verificazioni, alle quali deve assistere il fabbricante o il suo rappresentante, si fa constare mediante le opportune scritturazioni sui registri di carico e scarico.

Le differenze in più o in meno che si riscontrassero tra i risultati delle registrazioni e quelli delle verificazioni eseguite danno luogo a contravvenzione.

Quando si tratti di un deposito di fiammiferi destinati all'estero, o che sono provvisti di marche, delle quali fu concessa una dotazione a fido senza cauzione, il fabbricante deve pagare subito, presso l'Ufficio finanziario incaricato della contabilità delle contravvenzioni, la tassa corrispondente ai fiammiferi che risultassero mancanti.

Quando si riscontri una differenza, in meno o in più, fra il numero delle marche che furono consegnate al fabbricante e quello delle marche impiegate, deteriorate o distrutte o rimaste al fabbricante, se questi ne ha ottenuta una dotazione a fido senza cauzione, deve subito pagare presso l'Ufficio del registro o del bollo straordinario la somma rappresentata dalle marche mancanti, ovvero presso l'Ufficio finanziario la somma rappresentata dalle marche eccedenti. Se invece il fabbricante ha ricevuto una dotazione a fido con cauzione, oppure non ha domandato la dotazione, egli deve subito pagare presso l'Ufficio finanziario la somma rappresentata dalle marche trovate in eccedenza.

La dotazione delle marche somministrate a fido senza cauzione non si reintegra in nessun caso e si deduce dalla credenziale l'ammontare delle marche pagate.

Qualora risulti una mancanza o una eccedenza non giustificata di fosforo e si tratti di fosforo ammesso in esenzione del dazio di confine, il fabbricante deve pagare immediatamente il dazio stesso per la quantità di fosforo che manca o che eccede. Se invece si tratta di fosforo per il quale fu assolto il dazio di confine, il fabbricante deve pagare tale dazio solo nel caso di eccedenza.

Per le differenze riscontrate nelle verificazioni è ammessa una tolleranza, nel limite della quale non sono applicabili le disposizioni contenute nei comma 3, 4 e 7 di questo articolo. Spetta all'Ufficio tecnico di finanza di stabilire, secondo l'importanza della fabbrica, il detto limite, il quale però non potrà mai superare il 2 per cento.

Art. 20.

Le innovazioni sostanziali allo stato di cose consacrato nel verbale di verificazione della fabbrica, devono essere denunziate all'Ufficio tecnico di finanza almeno 24 ore prima che siano effettuate.

Compiute le modificazioni o le nuove opere, il personale tecnico di finanza ne eseguisce la verificazione e ne fa constare con apposite note nel verbale summentovato.

Art. 21.

In caso di guasto ai sigilli, bolli od altri contrassegni applicati dall'Amministrazione, ovvero alle opere da essa ordinate per l'esercizio della vigilanza, il fabbricante deve presentarne immediata denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, anche per mezzo di piego raccomandato alla posta, ovvero dell'agente di vigilanza.

La denunzia è fatta in doppio esemplare, uno dei quali viene dal detto Ufficio restituito al fabbricante, colla dichiarazione di ricevimento.

L'Ufficio tecnico di finanza procede subito alle opportune verificazioni, compilandone processo verbale.

Art. 22.

Il fabbricante che intenda cessare dall'esercizio deve, almeno quindici giorni prima, dichiarare all'Ufficio tecnico di finanza il giorno preciso in cui avverrà la cessazione. L'Ufficio tecnico ritira la licenza e procede nel detto giorno alla suggellazione dei meccanismi e degli apparecchi.

Lo svincolo della cauzione che fosse stata prestata per ottenere la dotazione di marche a fido, è subordinato alla condizione che non risulti alcun debito di tassa a carico del fabbricante.

Però le marche non adoprate, purchè in fogli interi, potranno essere riconsegnate all'Ufficio del registro, il quale le porterà a deduzione del debito del fabbricante. Quando invece trattisi di marche pagate sarà accordato il rimborso del prezzo corrispondente nel modo indicato al 1° comma dell'articolo 15. In tale caso le marche saranno dall'Intendenza concentrate presso l'Officina carte-valori, che ne rilascierà ricevuta da unirsi ai documenti giustificativi della spesa.

Art. 23.

La cessione della fabbrica ad altra persona o Ditta deve essere preceduta da conformi dichiarazioni scritte del cedente e del cessionario all'Ufficio tecnico di finanza. L'una di esse deve contenere espressa la cessione, e l'altra l'accettazione della proprietà dei fiammiferi, del fosforo e delle paste fosforiche che esistessero nella fabbrica.

Soltanto dopo che siano state presentate le dette dichiarazioni e pagate le marche che fossero state somministrate a fido, e che siasi soddisfatto a quant'altro è stabilito per l'attivazione di una nuova fabbrica, l'Intendente di finanza, sul conforme avviso dell'Ufficio tecnico, rilascia la licenza al cessionario. L'Ufficio tecnico, rinnova, previa verificazione, il carico di tutti i registri o rilascia registri nuovi.

Art. 24.

Il servizio di vigilanza e di riscontro nelle fabbriche di fiammiferi è affidato agli Uffici tecnici di finanza, i quali lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente nonchè per mezzo delle guardie di finanza.

In via sussidiaria concorrono all'esecuzione del servizio di vigilanza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti dei Comuni.

È compito degli agenti incaricati del servizio nelle fabbriche, di attendere alle necessarie scritturazioni e di vigilare che non siano sottratti fiammiferi al pagamento della tassa, e che si osservino dai fabbricanti le disposizioni di legge o di regolamento.

La vigilanza degli agenti finanziari si esercita anche sui telai o sugli altri apparecchi coi quali si passano i fiammiferi al bagno dello zolfo, oppure a quello della paraffina o stearina, o della pasta accensibile.

La Finanza ha facoltà di assicurarsi, con l'applicazione di sigilli, bolli e altri contrassegni, dell'inattività dei meccanismi, degli apparecchi, delle bacinelle, ecc., e della conservazione delle opere o degli adattamenti da essa ordinati.

Di ogni rimozione ed applicazione di sigilli, bolli o altri contrassegni deve farsi risultare in apposito processo verbale, a matrice e doppio originale, da firmarsi dal delegato della finanza e dal fabbricante o dal suo rappresentante. Uno degli originali del verbale dev'essere consegnato all'interessato, l'altro spedito all'Ufficio tecnico.

Nessuna operazione può compiersi nei locali di fabbrica in ore diverse da quelle dichiarate per le lavorazioni.

Le lavorazioni potranno essere anticipate, o proseguite oltre il tempo dichiarato, purchè ne sia dato preavviso di sei ore almeno all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 25.

Chiunque eserciti la fabbricazione o la vendita di oggetti che nell'uso possano sostituirsi ai fiammiferi, è obbligato di presentarne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, e di soddisfare a quant'altro è stabilito per la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi.

Per oggetti che nell'uso possono sostituirsi ai fiammiferi devonsi intendere quelli, costituiti di qualunque materia, che sono atti a produrre fiamma o fuoco mediante sfregamento o contatto con altra materia che non sia in combustione.

I detti oggetti sono sottoposti alla tassa secondo la loro qualità, cioè secondo che sono solforati o no, ed in base al numero delle capocchie o dei punti accensibili.

Art. 26.

L'Intendenza di finanza decide di ogni controversia che possa insorgere nell'applicazione della legge e del regolamento, tra l'Ufficio tecnico di finanza ed i fabbricanti.

Contro la decisione dell'Intendenza si può ricorrere al Ministero delle finanze, nel termine di giorni trenta dalla notifica della decisione stessa.

CAPITOLO III.

Importazione ed esportazione dei fiammiferi

Art. 27.

Gli importatori di fiammiferi devono osservare quanto è prescritto per i fabbricanti all'interno, rispetto alla capacità ed alla formazione degli involucri, all'indicazione su di essi della fabbrica, alle dimensioni dei fiammiferi, al numero di questi in ogni involucro ed all'applicazione delle marche.

L'applicazione delle marche agli involucri dei fiammiferi provenienti dall'estero si deve fare dagli importatori presso la dogana di confine, o quell'altra dogana interna cui fosse assegnata la merce per lo svincolo, sotto la vigilanza costante degli agenti finanziari, osservando le disposizioni stabilite al riguardo per i fiammiferi che si fabbricano all'interno.

Se la dogana, per difetto di spazio o per ragioni di sicurezza, non crede di acconsentire che l'applicazione delle marche si compia nei suoi locali, gli importatori, dopo aver pagato il dazio di confine, devono provvedere a che l'applicazione accennata si faccia sotto la vigilanza degli agenti finanziari in locali di proprietà privata, non lontani dall'Ufficio doganale ed approvati dal capo della dagana.

Le marche devonsi acquistare presso l'Ufficio del registro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione si trova la dogana per la quale avviene l'importazione dei fiammiferi nel Regno. La richiesta delle marche, vidimata dalla dogana, deve essere dall'importatore ripresentata alla medesima, munita dell'attestazione dell'Ufficio del registro, insieme colle marche acquistate, per l'opportuno esame e riscontro. La richiesta è stesa in due esemplari, uno dei quali rimane all'Ufficio del registro.

Eseguita l'applicazione delle marche, la dogana ne fa dichiarazione a tergo della richiesta ed autorizza l'estrazione dei fiammiferi.

Art. 28.

Per la fabbricazione dei fiammiferi da esportarsi all'estero sono applicabili integralmente le norme date circa la produzione di fiammiferi destinati all'interno.

Ai fabbricanti di fiammiferi per l'estero è però lasciata libertà rispetto al modo di costruzione degli involucri, ai loro tipi ed alla impressione su di essi della marca di fabbrica, alle dimensioni dei fiammiferi ed al numero di questi in ciascun involucro.

L'Ufficio tecnico di finanza, a domanda del fabbricante, può concedere che i fiammiferi preparati per l'esportazione all'estero siano destinati al consumo interno. In tal caso i detti fiammiferi devono essere posti nelle condizioni prescritte per quelli da vendersi nello Stato, ed essere introdotti nel magazzino assegnato a questi ultimi.

Art. 29.

Alle operazioni di esportazione all'estero di fiammiferi sono autorizzate le dogane di 1° ordine e quelle di 2° ordine della prima e seconda classe.

Il trasporto dei fiammiferi dalla fabbrica alla dogana di confine è soggetto a bolletta di cauzione o certificato di scarico, osservate le disposizioni della legge doganale relative alla spedizione per via di terra delle merci estere da una dogana all'altra.

Al bollo a piombo col quale si dovrebbero identificare i singoli colli, può essere sostituita la marca che si applica nelle dogane ad ogni collo di merci estere già verificate.

Le bollette di cauzione sono rilasciate dagli Uffici tecnici di finanza per mezzo degli agenti incaricati della vigilanza nelle fabbriche.

CAPITOLO IV.

Importazione dall'estero, uso industriale, vendita e circolazione del fosforo.

Art. 30.

Il fosforo giallo e rosso importato per la fabbricazione dei fiammiferi, con diritto alla franchigia daziaria ai termini della prima parte della nota alla voce 48 della tariffa doganale, deve essere accompagnato dalla dogana, cui è assegnata la spedizione, alla fabbrica, mediante bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico dell'Ufficio tecnico di finanza.

L'importatore ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione per la spedizione con bolletta di cauzione, oltre gli estremi prescritti dalla legge doganale per la validità di essa dichiarazione, anche la fabbrica cui è diretto il fosforo ed il luogo preciso in cui è situata.

Può ammettersi la spedizione di fosforo alle fabbriche di fiammiferi col beneficio della esenzione dal dazio di confine, anche se nei documenti doganali di origine la merce non figuri al nome di un fabbricante di fiammiferi, quando siano osservate le formalità sovra determinate, come pure nel caso che il fosforo al suo arrivo dall'estero sia prima immesso in deposito in un magazzino doganale.

Art. 31.

Giunto il fosforo nella fabbrica, l'agente di vigilanza verifica lo stato dei suggelli, bolli ed altri contrassegni applicati dalla dogana, nonchè la quantità della merce; inscrive nel registro di carico e scarico la quantità effettivamente riscontrata all'arrivo, e rilascia il certificato di scarico della bolletta a cauzione, notando in essa il numero e la data sotto i quali ogni partita di fosforo è segnata nel registro, e attestando tale annotazione con la propria firma, autenticata con bollo d'ufficio.

L'agente suddetto trasmette la bolletta all'Ufficio tecnico di finanza, il quale la rimanda alla dogana che l'ha emessa. Questa restituisce il deposito e rilascia di ufficio la bolletta di esenzione in entrata.

Qualora, però, dalle verificazioni siano risultate differenze, la dogana procede contro i contravventori.

Il movimento e l'uso del fosforo nelle fabbriche sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 19 di questo regolamento.

Art. 32.

Il fosforo importato da un negoziante o da chi ne fa uso diverso da quello della fabbricazione dei fiammiferi, non viene rilasciato se non in seguito ad un permesso che il Ministero delle finanze darà una sola volta per ciascuna dogana in occasione della prima importazione. Il trasporto del fosforo al luogo di destinazione, deve farsi in recipienti condizionati in modo da poter essere efficacemente assicurati con piombi doganali e colla scorta di bolletta a cauzione, soggetta a certificato di scarico nella quale sia indicato l'uso cui il fosforo è destinato.

La domanda per ottenere il detto permesso deve essere corredata da un certificato della Camera di commercio del distretto in cui si trova il richiedente, dal quale risulti l'industria, la professione od il commercio che egli esercita. Deve anche contenere, oltre il cognome, il nome, la paternità e la residenza dell'importatore, l'indicazione:

a) della provenienza, del numero, della qualità e dei distin-

tivi dei recipienti, o della quantità di fosforo (a peso lordo e netto) che s'intende introdurre;

b) della dogana o del magazzino doganale da cui viene importato o sdaziato il fosforo;

c) del Comune, della via e del numero civico della casa in cui il fosforo deve trasportarsi, e dell'uso al quale è destinato.

Non sono accolte le domande mancanti di qualcuna delle indicazioni suddette o non corredate del certificato della Camera di commercio. Questo certificato, però, basta che sia unito alla prima domanda.

Art. 33.

Il destinatario appena ricevuto il fosforo deve darne avviso all'Ufficio tecnico di finanza, il quale provvede tosto per la verificazione, a mezzo di un suo delegato.

Quando nel luogo di destinazione del fosforo non esista l'Ufficio tecnico di finanza, o non vi si trovi un agente da esso dipendente, il destinatario del fosforo può ricorrere per la verificazione ad uno dei seguenti Uffici:

Dogana;

Magazzino di deposito o di vendita delle privative;

Comando di Circolo o di Luogotenenza della guardia di finanza;

Comando di brigata della guardia di finanza;

Comando della Stazione dei RR. Carabinieri,

Il funzionario delegato alla verificazione e l'Ufficio tecnico di finanza procedono come è indicato all'articolo 31.

La dogana ricevuta la bolletta di cauzione, preleva dal deposito il dazio dovuto, restituisce, ove sia il caso, l'eccedenza, rilasciando d'ufficio la bolletta di pagamento, e qualora dalle verificazioni fossero risultate differenze procede contro i contravventori.

Art. 34.

Il negoziante di fosforo o chiunque ne fa un uso diverso da quello della fabbricazione dei fiammiferi, deve presentarne dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza, indicando, oltre il cognome e nome e la paternità, ed il proprio rappresentante in caso di assenza:

1° la provenienza del fosforo, la quantità che d'ordinario acquista ogni volta e quella che vende od usa annualmente;

2° il Comune, la via ed il numero civico della casa in cui il fosforo viene venduto od usato;

3° le industrie nelle quali presume che sia impiegato il fosforo che vende o l'uso che ne viene fatto.

Chiunque venda fosforo dev'essere in possesso di licenza di esercizio, rilasciata dall'Intendente di finanza sul conforme avviso dell'Ufficio tecnico. Essa vale soltanto per l'anno cui si riferisce per la persona o ditta alla quale fu rilasciata, e per il luogo nella medesima indicato. Cessando dalla vendita, la licenza dev'essere restituita all'Ufficio tecnico.

Gli esercenti o direttori di opifici e stabilimenti ove s'impiega il fosforo in usi industriali, ed i chimici e farmacisti che non vendono fosforo in natura, sono esenti dall'obbligo della licenza.

I fabbricanti di fiammiferi non possono far vendita di fosforo nel locale di fabbrica.

Art. 35.

Il negoziante non può vendere fosforo se non a chi presenti una richiesta scritta, munita di nulla osta dell'Ufficio tecnico di finanza della provincia nella quale il richiedente risiede, che contenga, oltre l'indicazione della quantità e qualità, quella del Comune, della via e del numero civico della casa in cui il fosforo deve trasportarsi, e dell'uso al quale è destinato.

I recipienti nei quali viene risposto il fosforo venduto devono essere avvolti, a cura del negoziante, in carta o tela, e muniti di sigilli e di un'etichetta portante scritta a grossi caratteri la parola *Fosforo*, il nome e cognome di esso negoziante ed il luogo dove tiene il deposito, nonchè la data della fattura.

Il nulla osta per la vendita del fosforo agli esercenti o direttori di opifici e stabilimenti, nei quali è noto od accertato che il fosforo viene adoperato in speciali usi industriali o medicinali, e per la vendita ai fabbricanti di fiammiferi, è rilasciato una volta sola l'anno, purchè gli acquisti siano fatti presso lo stesso negoziante. In questo caso però al termine di ogni mese il negoziante deve comunicare all'Ufficio tecnico di finanza la quantità di fosforo venduta a ciascun richiedente.

A chi fosse recidivo in contravvenzione alle disposizioni riguardanti l'uso ed il commercio del fosforo, l'Ufficio tecnico di finanza deve rifiutare il nulla osta. Può anche rifiutarlo quando non sia bene accertato l'uso che l'esibitore della richiesta ha fatto o intende di fare del fosforo.

Nel caso di rifiuto del nulla osta è applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo 26.

Art. 36.

Per ogni quantità di fosforo venduta, il negoziante deve rilasciare una fattura, la quale contenga le seguenti indicazioni, oltre quelle di uso commerciale:

1° il cognome, il nome e la paternità dell'acquirente;

2° il comune, la via ed il numero civico del locale ove il fosforo si deve trasportare, e l'uso al quale è destinato;

3° il peso lordo e netto, in lettere ed in numeri, del fosforo venduto;

4° la data del nulla osta alla vendita accordato dall'Ufficio tecnico di finanza;

5° il tempo strettamente necessario entro il quale il fosforo dovrà giungere a destinazione.

Il trasporto del fosforo al luogo di destinazione deve effettuarsi colla scorta della fattura, ed appena giunto il fosforo al detto luogo, l'acquirente richiede l'intervento di uno dei funzionari governativi indicati all'articolo 33 per eseguirne la verificazione.

L'acquirente ha inoltre l'obbligo di dare avviso per iscritto al negoziante dell'arrivo del fosforo a destinazione, entro il termine di tre giorni dopo quello dell'arrivo. In questo avviso il funzionario suddetto deve notare i risultati della verificazione, ai termini dell'articolo 31.

Qualora l'acquirente non abbia accusato ricevimento del fosforo entro il termine sopra stabilito, il negoziante deve darne subito notizia all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 37.

I colli ed i recipienti nei quali il fosforo è contenuto devono essere conservati nel preciso stato in cui furono ricevuti, ed è vietato di tenerne aperto più di uno per volta.

Il movimento del fosforo dev'essere posto in evidenza, giorno per giorno, mediante registro di carico e scarico. Sono obbligati alla tenuta del registro tanto il negoziante che importi fosforo dall'estero o ne acquisti all'interno, quanto coloro che lo impiegano in qualsivoglia uso, per quantità superiori a 200 grammi l'anno.

Il registro è provveduto dall'Ufficio tecnico di finanza, che lo consegna per mezzo di un suo delegato, il quale procede all'esatto inventario del fosforo che già esistesse, e lo inscrive nel carico del registro, redigendone processo verbale.

Nel registro devono essere indicate giornalmente, senza abrasioni e correzioni, dalla parte del carico le quantità di fosforo ricevute, e dalla parte dello scarico le quantità di fosforo vendute o impiegate, e vi si debbono tenere allegati i documenti che giustificano il carico e lo scarico.

Sono documenti giustificativi del carico le bollette doganali e le fatture, e dello scarico le richieste d'acquisto con il relativo avviso di ricevimento del fosforo, oppure la dichiarazione d'impiego del fosforo scritta sul registro stesso.

Il registro ed i documenti relativi devono essere presentati, quando siano richiesti, agli agenti governativi, i quali hanno la facoltà di procedere alle verificazioni che ritenessero necessarie per accertare la corrispondenza fra le scritture e la consistenza del fosforo in giacenza.

L'Ufficio tecnico di finanza deve, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e in via straordinaria ogniqualvolta abbia fondati sospetti di frodi o di irregolarità, far eseguire da un suo delegato e con l'assistenza del proprietario o di chi lo rappresenta, l'inventario del fosforo, notandone i risultati sul registro. Di tale operazione il delegato fa constare mediante processo verbale, compilato in unico esemplare da trasmettersi al detto Ufficio.

L'Intendente di finanza disporrà che, per un periodo da uno a tre mesi, siano ritirate le licenze di esercizio in corso concesse ai termini dell'articolo 31, quando il negoziante sia recidivo in contravvenzione alle disposizioni riguardanti l'uso e il commercio del fosforo, anche se non sia intervenuto procedimento giudiziario sulla contravvenzione, per domanda di applicazione della multa in via amministrativa. Contro il decreto dell'Intendente si può ricorrere al Ministero delle finanze in conformità del secondo comma dell'articolo 26.

Capitolo V.
Contravvenzioni

—

Art. 38.

Nel processo verbale per l'accertamento delle contravvenzioni, da compilarsi dagli agenti scopritori, ai sensi dell'articolo 11 della legge, si deve indicare:

a) la data, il nome, il cognome, la paternità e la qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori, e dei testimoni se ve ne sono;

b) il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

c) la qualità e quantità degli oggetti sequestrati, cioè dei meccanismi, degli apparecchi, delle materie prime, dei fiammiferi ultimati e di quelli non ultimati, dei recipienti e dei mezzi di trasporto, nonchè la condizione in cui trovansi i fiammiferi ultimati;

d) la qualità, il numero e l'impronta dei suggelli posti agli oggetti ed ai fiammiferi sequestrati;

e) gli articoli di legge o di regolamento ai quali si riferisce la contravvenzione;

f) le dichiarazioni dei contravventori.

Qualora si tratti di marche o di punzoni contraffatti, le une o gli altri devono essere chiusi in un involto o recipiente, da assicurarsi con striscie di carta e con suggelli.

Tutti gli intervenuti sottoscrivono le dette striscie. Le marche ed i punzoni così repertati, sono distintamente descritti in un elenco da allegarsi al processo verbale.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni, se ve no sono. Se vi è chi non sappia sottoscrivere, o se i contravventori od i testimoni si ricusano di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Quando la contravvenzione sia stata accertata a seguito di perquisizione domiciliare, si unisce al processo verbale il permesso di procedere alla perquisizione rilasciato dall'autorità giudiziaria. In questo caso, il precesso verbale è firmato anche dall'ufficiale delle guardie di finanza o da quell'altro delegato di polizia giudiziaria che intervenne alla perquisizione.

Il contravventore ha diritto di avere copia del processo verbale

Art. 39.

Le marche ed i punzoni contraffatti sono dagli agenti che accertarono la contravvenzione consegnati alla cancelleria del tribunale.

Gli oggetti, le materie prime ed i prodotti indicati alla lettera *c* dell'articolo precedente, sono lasciati in custodia del contravventore, purchè questi offra gratuitamente un locale ove riporli.

Art. 40.

Qualora il contravventore non voglia o non possa offrire gratuitamente un locale, i reperti non infiammabili sono consegnati alla dogana od al magazzino di deposito o di vendita delle privative, purchè nel Comune ove avvenne il sequestro esista uno dei detti uffici; in caso diverso i reperti stessi sono affidati in custodia al Municipio. I reperti infiammabili sono pur essi consegnati alla dogana che esistesse nel Comune, od al Municipio, se non vi esistesse dogana, purchè dispongano di locali ove poterli custodire senza pericolo e senza dispendi di alcuna sorta.

Se la custodia dei reperti in uno dei modi suddetti non fosse possibile, i reperti non infiammabili sono trasportati alla dogana od al magazzino di deposito o di vendita delle privative più vicino al Comune in cui avvenne il sequestro; quelli infiammabili sono invece esposti immediatamente in vendita.

Art. 41.

L'esperimento per la vendita delle materie infiammabili, è tenuto a mezzo di licitazione o di trattativa privata, dall'agente che accertò la contravvenzione, se è solo, o da quello che ebbe il comando della forza operante, in caso diverso.

La vendita è fatta in complesso od a lotti, al migliore offerente.

Però se trattasi di fosforo o di pasta fosforica, di fiammiferi sciolti o contenuti in involucri che non soddisfacciano alle prescritte condizioni, anche per quanto riguarda la marca di fabbrica, oppure di fiammiferi non accensibili mediante sfregamento l'acquisto deve assere fatto da un fabbricante di fiammiferi. Trattandosi di fosforo, l'acquisto può essere fatto anche da un negoziante di tale materia, o da chiunque ne usi a scopi industriali o medicinali. Gli acquirenti hanno l'obbligo di trasportare i detti generi nel rispettivo opificio od esercizio, e di introdurre il fosforo nell'apposito magazzino, inscrivendolo nel registro di carico e scarico.

Se trattasi di fiammiferi accensibili mediante sfregamento e contenuti in involucri regolari, la vendita può essere fatta a chiunque, ma il prezzo offerto deve corrispondere almeno all'ammontaro della tassa, o del dazio di confine e della sopratassa, a seconda che i fiammiferi siano stati rinvenuti in una fabbrica clandestina, oppure fuori di fabbrica in condizioni diverse da quelle stabilite. Inoltre essi fiammiferi devono essere consegnati all'acquirente in pacco chiuso e suggellato. L'acquirente ha l'obbligo di conservare il pacco inalterato fino a che un delegato alla vigilanza non gli rimetta le marche da apporsi agli involucri dei fiammiferi. L'applicazione delle marche deve aver luogo in presenza del detto delegato.

In ogni caso, l'acquirente deve pagare subito l'ammontare del prezzo di vendita, e depositare quello dei diritti di bollo e di registro nelle mani dell'agente che ha tenuto l'esperimento per vendita.

Art. 42.

Qualora l'esperimento per la vendita riesca infruttuoso per mancanza di oblatori o per insufficienza del prezzo offerto, le materie infiammabili rimaste invendute, sono senz'altro distrutte, previo prelevamento di un piccolo campione per ciascuna qualità di materie o specie di fiammiferi.

Art. 43.

Quando la custodia dei meccanismi, degli apparecchi, delle materie prime, dei fiammiferi, dei recipienti e dei mezzi di trasporto è stata affidata al contravventore, basta che ne sia fatto cenno nel processo verbale di contravvenzione.

Deve invece redigersi verbale a parte:

a) della consegna alla cancelleria delle marche e dei punzoni contraffatti;

b) della consegna dei reperti all'Ufficio finanziario od al Municipio;

c) dell'esperimento per la vendita;

d) della distruzione delle materie infiammabili rimaste invendute.

Quando vi sia stata vendita, deve rilasciarsi all'acquirente una copia del relativo verbale. Tale copia serve all'acquirente di fo-

sforo, di documento giustificativo del carico da inserirsi nel registro.

Art. 44.

L'agente che ha tenuto l'esperimento per la vendita deve, nel caso che questa abbia avuto luogo, far registrare il relativo verbale all'Ufficio del registro, ed acquistare nel tempo stesso, con le modalità stabilite dall'articolo 9, le marche da apporsi agli involucri dei fiammiferi accensibili mediante sfregamento che fossero stati venduti.

L'Ufficio del registro deve indicare sul verbale il numero ed il valore delle marche consegnate all'agente.

La somma che, dopo l'acquisto delle marche, rimanesse del prezzo di vendita, è versata nella cassa dell'Ufficio finanziario incaricato della contabilità delle contravvenzioni alle tasse di fabbricazione.

Art. 45.

Il processo verbale di contravvenzione, corredato dei verbali di cui nell'articolo 43, è trasmesso all'Ufficio tecnico di finanza.

L'Ufficio tecnico, se ritiene che la contravvenzione non sia fondata in legge, propone all'Intendenza di finanza l'annullamento del relativo verbale.

Se invece ritiene che sia sussistente, liquida, quando ne sia il caso, la tassa, od il dazio di confine e la sopratassa, e determina l'ammontare della multa minima e della multa massima ragguagliata alla tassa, o al dazio di confine e alla sopratassa, sui fiammiferi preparati e su quelli in corso di preparazione o che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute, e ne fa risultare in calce al processo verbale, che spedisce poscia, con gli altri documenti, all'Ufficio finanziario indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'Ufficio finanziario, compiute le formalità che gl'incombono, trasmette all'Intendenza di finanza il processo verbale in originale ed in copia, insieme con le relative cartelle e con tutti i documenti a corredo.

Art. 46.

L'Intendenza esamina gli atti, e se riconosce insussistente la contravvenzione, perchè il fatto risultante dal processo verbale non costituisce infrazione nè di legge nè di regolamento, ordina, sul conforme parere dell'Ufficio tecnico, l'annullamento del detto processo verbale. Se vi è divergenza di pareri, ne riferisce al Ministero.

Qualora ritenga invece che la contravvenzione sussista, e se essa non cade sotto le sanzioni del Codice penale, per atto del messo comunale notifica al contravventore l'ammontare della multa ed eventualmente anche delle spese e della tassa, quando sia dovuta, ch'egli deve depositare nella cassa dell'Ufficio finanziario incaricato della contabilità delle contravvenzioni alle tasse di fabbricazione, se intende chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa. La domanda di tale applicazione, sottoscritta dal contravventore, sarà considerata come irrevocabile.

L'Intendenza, trascorso il termine di 10 giorni senza che le sia stata presentata la domanda, corredata della bolletta comprovante che fu eseguito il deposito di cui sopra, spedisce gli atti all'Autorità giudiziaria.

Il procedimento penale non può essere sospeso se il fabbricante non abbia prima presentata all'Intendenza di finanza la domanda per la decisione amministrativa o non abbia effettuato il deposito suddetto, con l'aggiunta delle spese già occorse per il procedimento.

La tassa dovuta dev'essere subito pagata, secondo le norme risultanti dall'articolo 19 di questo regolamento, indipendentemente dall'esito del giudizio penale.

Art. 47.

Quando il giudice ordinario abbia pronunziata sentenza e questa sia divenuta definitiva, l'Intendenza di finanza la comunica all'Ufficio tecnico perchè riveda, ove occorra, la liquidazione della tassa o del dazio di confine e della sopratassa, che servirono per la determinazione della multa.

La liquidazione definitiva è dall'Ufficio tecnico di finanza rimessa all'Intendenza, la quale ordina all'Ufficio finanziario incaricato della contabilità delle contravvenzioni alle tasse di fabbricazione di procedere immediatamente agli atti per la riscossione della multa, delle spese e della tassa, quando sia dovuta, nonchè alla vendita degli oggetti dichiarati in confisca, ovunque essi si trovino.

Ove l'autorità giudiziaria abbia assolto il contravventore, od abbia altrimenti ordinata la restituzione degli oggetti sequestrati, l'Ufficio finanziario provvede affinchè la detta restituzione si effettui senza indugio; e se gli oggetti furono tutti od in parte venduti, propone all'Intendenza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita.

Per gli oggetti che fossero stati distrutti, l'Intendenza di finanza chiede alla Camera di commercio quale sia il prezzo da pagarsi al contravventore, rimettendole all'uopo una copia del processo verbale di contravvenzione ed una copia tanto del verbale dell'esperimento di vendita riuscito infruttuoso, quanto di quello di distruzione, nonchè i campioni delle materie distrutte.

CAPITOLO VI.

Indennità ai Ricevitori del registro e del bollo straordinario

Art. 48.

Ai Ricevitori del registro e del bollo straordinario è concessa una indennità in corrispettivo delle spese sostenute per la distribuzione delle marche a valore ai fabbricanti ed agli importatori di fiammiferi, nella seguente proporzione:

Sulle prime	L.	2,000	il 5 per cento
Sulle successive	»	18,000	l'1 per cento
Id.	»	80,000	il 0.25 per cento
Id.	»	1,900,000	il 0.20 per cento
Sovra ogni maggior somma			il 0.10 per cento.

La liquidazione ed il pagamento della indennità, si faranno colle stesse norme vigenti o che fossero in seguito stabilite per la liquidazione ed il pagamento dell'aggio ordinario accordato ai Ricevitori per le altre riscossioni loro affidate.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 25 febbraio 1896, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò esser vacante il Collegio elettorale di Bobbio (Pavia 2°).

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 28 marzo 1895 n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Bobbio (Pavia 2°) è convocato pel giorno 22 marzo p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 29 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febraio 1896.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell' Interno:*

Con R. decreto del 16 gennaio 1896:

Bettioli comm. Luigi, prefetto di 3ª classe a Potenza, destinato alla provincia di Cuneo.

Bisio cav. avv. Giovanni, prefetto di 3ª classe a Siracusa, destinato alla provincia di Girgenti.

Tomasini cav. Francesco, prefetto di 3ª classe a Grosseto, destinato alla provincia di Siracusa.

Rambelli comm. Virginio, prefetto di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio e destinato a Grosseto.

Con R. decreto del 6 febbraio 1896:

Frate comm. Francesco, prefetto di 3ª classe ad Avellino, destinato alla provincia di Salerno.

Martina cav. Angelo, prefetto di 3ª classe a Salerno, collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda (L. 4500).

Palomba comm. avv. Francesco, consigliero delegato di 1ª classe in attesa di destinazione, incaricato di reggere la prefettura di Sondrio.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 febbraio 1896:

Moggi Raffaele, tenente 65 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento di milizia mobile (distretto Siena) ed assegnato, in caso di mobilitazione, al distretto stesso.

Con R. decreto del 9 febbraio 1896:

Angelini Carlo, capitano 49 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Simoncelli Francesco, tenente 3 id., id.

Seimand Camillo, id. 69 id., id.

Ferretti Michele, sottotenente 4 alpini, id.

Kronn Roberto, id. in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Napoli, ammesso, a datare dal 14 febbraio 1896, a concorrere per occupare i due terzi degli inpieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Con R. decreto del 13 febbraio 1896:

Cauvin cav. Gio. Battista, tenente colonnello 19 fanteria, nominato comandante del 45 fanteria.

Leali Andrea, sottotenente 6 bersaglieri, rimosso dal grado e dall' impiego.

Con R. decreto del 16 febbraio 1896:

Grassa Carlo, capitano 77 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 20 febbraio 1896:

Simoni Antonio, capitano aiutante maggiore in 1°, 81 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Municchi Alfredo, sottotenente 67 id., dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Firenze) ed assegnato al reggimento di fanteria A. Firenze.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 2 febbraio 1896:

De Maria cav. Cristoforo, maggiore di fanteria, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1896, ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 2 febbraio 1896:

Foà Eugenio, tenente fanteria distretto Napoli, dispensato da ogni servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Piacentino Alessandro, sottotenente id. id. Vercelli, considerato come dimissionario dal grado a termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Con R. decreto del 6 febbraio 1896:

Pusterla-Alpinolo Fortunato, tenente 5 alpini, considerato come dimissionario dal grado a termini del R. decreto 27 settembre 1893.

Deganello Erminio, sottotenente fanteria distretto Treviso, accettata la dimissione dal grado.

Banderati Ivo, id. artiglieria id. Spoleto, id. id.

Con R. decreto del 9 febbraio 1896:

Anzani Antonio, sottotenente fanteria distretto Catanzaro, già in servizio nell'83 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

Assumma Domenico, furiere distretto Reggio Calabria, nominato sottotenente di complemento fanteria (articolo 1° lettera *c*, legge 29 giugno 1882 n. 830), assegnato effettivo al distretto di residenza Reggio Calabria, e destinato pel caso di mobilitazione al reggimento fanteria A Napoli, rimanendo in congedo illimitato.

MILIZIA MOBILE

Con R. decreto del 2 febbraio 1896;

Santanera Carlo, tenente di complemento bersaglieri, distretto Torino, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 6 febbraio 1896:

Bassi Camillo, tenente complemento 5 alpini, considerato come dimissionario dal grado a termini del R. decreto 27 settembre 1893.

I seguenti ufficiali di complemento cavalleria, sono, per età, tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento ed inscritti nella riserva, cavalleria, col grado medesimo, per loro domanda.

Albertario Ferdinando, capitano distretto Milano.

Campori Matteo, id. id. Modena.

Todros-Iona Ernesto, tenente id. Roma.

Ponti Carlo, id. id. Milano.

Silo Francesco, id. id. Como.

Abbate Domenico, id. id. Lecce.

Garbin Giovanni, sottotenente id. Milano.

Casati march. Antonio, id. id. Piacenza.

Berni Domenico, id. id. Caserta.

I seguenti ufficiali di complemento, cavalleria, sono, per età, tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento.

Cirincione Vincenzo, capitano distretto Torino.

Del Carretto di Moncrivello Alberto, id. id. Torino.

Origo Domenico, tenente id. Napoli.

Pizzorno Vincenzo, id. id. Savona.

Pirandello Felice, sottotenente id. Palermo.

De Busti Cesare, id. id. Voghera.

Mazzarella Ferdinando, id. id. Palermo.

MILIZIA TERRITORIALE

Con R. decreto del 2 febbraio 1896:

Auteri Giuseppe, tenente fanteria, 306° battaglione Messina, accettata la dimissione del grado.
Bottigliero Ferdinando, sottotenente id. 141° id. Pesaro, id. id.
Mazzitelli Domenico, id. id. 223° id. Caserta, id. id.
Frezzella Luigi, id. id. 306° id. Messina, id. id.

Con R. decreto del 6 febbraio 1896:

Broglia di Casalborgone conte Mario, tenente 3° alpini, battaglione Pinerolo, considerato come dimissionario dal grado, a termini del Regio decreto 27 settembre 1893.
Fiocca Pietro, sottotenente fanteria, 243° battaglione Avellino, accettata la dimissione dal grado.
Gullotti Ignazio, sottotenente contabile 9ª compagnia sussistenza, considerato come dimissionario dal grado a termini dell'articolo 3 del R. decreto 12 novembre 1891.

Con R. decreto del 9 febbraio 1896:

Martinolli Ugo, cittadino dimorante a Milano, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria, 37° battaglione Milano. Dovrà presentarsi entro tre mesi al comando del 39° reggimento fanteria, per prestarvi il mese di servizio prescritto.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 6 febbraio 1896:

am bon Angelo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali a riposo, domiciliato a Budoia (Udine), nominato sottotenente di riserva, arma dei carabinieri reali.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

OBBLIGAZIONI
DELLA CESSATA SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE ROMANE

Estrazione seguita nei giorni
10 al 16 settembre 1895

RETTIFICA

—

Nel Bollettino delle estrazioni seguite nei giorni 10 al 16 settembre 1895 delle Obbligazioni della cessata Società delle Strade Ferrate Romane, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1895, n. 249, è stata pubblicata, come estratta, l'obbligazione delle Ferrovie Livornesi della Serie D^2, n. 140831 invece del numero 148831.

Si fa noto quanto sopra, avvertendo che l'obbligazione delle Ferrovie Livornesi, Serie D^2, ammessibile al rimborso per effetto della precitata estrazione è quella segnata col n. 148831 e non quella di n. 140831, che risulta già estratta nel 1894.

Roma, 3 marzo 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con decreto del 25 febbraio 1896, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha autorizzato la dogana di Savona a permettere la introduzione di vegetali nel Regno, a norma della Convenzione internazionale antifillosserica di Berna.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 1° corrente in Marone, provincia di Brescia; il successivo giorno 2 in Abbiate Guazzone e in Locate Varesino, provincia di Como, ed il giorno 3 in Malonno, provincia di Brescia, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 4 marzo 1896.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del Medico Direttore, con retribuzione annua di L. 600 per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Benevento a mente del disposto dal decreto Ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 1° giugno p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20 corredate coi documenti prescritti dal decreto Ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di Laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 25 gennaio 1896.

Il Direttore della Sanità
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Istituzioni di Diritto romano nella R. Università di Messina.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 maggio 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 11 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Storia del Diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri, nella R. Università di Macerata.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 giugno 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 29 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 1° marzo 1896.

Presiede il presidente dell'Accademia prof. GIUSEPPE CARLE.

Egli annunzia alla classe la morte del socio corrispondente barone Cristoforo Negri, e notifica di aver dato incarico al socio corrispondente, il professore Giovanni Marinelli, di dettarne una breve commemorazione da leggersi in una prossima adunanza della classe.

Il socio segretario Ermanno Ferrero presenta alla classe una serie di 39 volumi contenenti la collezione dei libri sacri dei Buddisti meridionali, pubblicata per ordine di S. M. il Re del Siam, che ne fa dono all'Accademia.

Presenta inoltre la « Vita Za Mikael Aragaemi (Roma, 1896) testo etiopico pubblicato dal socio corrispondente prof. Ignazio Guidi, e la « Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte d'appello di Torino nell'anno 1895 » (Torino, 1896), di cui fa dono l'autore, il comm. Emilio Pinelli, procuratore generale presso la detta Corte d'Appello.

Il socio Giuseppe Allievo offre da parte dell'autore, prof. Romualdo Bobba, preside della Facoltà di lettere della R. Università di Torino, l'opera: « La dottrina dell'intelletto in Aristotile e nei suoi più illustri interpreti. »

Il socio Bernardino Peyron legge una commemorazione del socio nazionale non residente, già socio residente, marchese Matteo Ricci.

Il socio Cesare Nani legge una commemorazione del socio corrispondente Antonio Pertile.

Il socio Carlo Cipolla legge una nota del dott. Luigi Schiaparelli sopra un « diploma inedito di Berengario I » dell'anno 888.

Questa nota e le dette commemorazioni saranno pubblicate negli *Atti* Accademici.

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Washington alla *Neue Freie Presse* che il linguaggio della stampa spagnuola circa alle faccende di Cub ha provocato nei circoli del governo americano grandissima sensazione. Sotto il pretesto di un banchetto, venne tenuto presso il Segretario di Stato, sig. Olney, un consiglio segreto di gabinetto.

L'ambasciatore americano a Madrid ha telegrafato al proprio governo di disapprovare il procedere del Senato, siccome l'unico mezzo di mantenere amichevoli relazioni tra la Spagna e gli Stati Uniti.

Nei circoli bene informati, aggiunge il tetegramma, si crede che il governo americano non prenderà in considerazione il dispaccio del suo ambasciatore.

La stessa *Neue Freie Presse* ha da Madrid che il governo intende di pubblicare un proclama eccitante il popolo alla costituzione di un esercito di volontari. Alle fabbriche d'armi vennero ordinati 100 mila fucili che saranno consegnati tra breve.

Il ministro della marina ha dichiarato ufficialmente che in quindici giorni la squadra sarà pronta a partire alla volta di Cuba.

* * *

Secondo un altro telegramma da Madrid, il Presidente dei ministri avrebbe detto di essere stato assicurato che il Presidente degli Stati Uniti non approva le dichiarazioni bellicose ostili alla Spagna fatte davanti al Congresso americano, e si adopera a tutt'uomo per iscongiurare un conflitto colla Spagna.

La spedizione di 20 mila uomini di fanteria e cinque mila di cavalleria, già pronti a partire, lascierà tra breve la Spagna per recarsi a Cuba. Per sorvegliare le coste cubane settentrionali verranno allestite sei grandi navi da guerra ed altri piroscafi.

* * *

Il *Journal des Dèbats*, parlando dei rapporti tra l'America e la Spagna, dice, per quel che riguarda l'importanza della risoluzione votata dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti, conviene rammentare una risoluzione consimile votata dal Congresso degli Stati Uniti il 5 aprile 1867, all'epoca della grande insurrezione cubana.

Il testo di questa risoluzione presentato allora dal signor E. Coy era del seguente tenore:

« Il popolo degli Stati Uniti nutre simpatia per il popolo cubano negli sforzi patriottici che esso fa per assicurare la sua indipendenza e per stabilire la forma repubblicana di governo che garantirà la libertà individuale, l'eguaglianza politica di tutti i cittadini, e il Congresso presterà il suo concorso costituzionale al Presidente degli Stati Uniti quando questo giudicherà opportuno di riconoscere l'indipendenza e la sovranità del detto governo repubblicano. »

A quell'epoca, aggiunge il diario parigino, il Governo americano non credette di dar seguito alla risoluzione votata dal Congresso; è adunque possibile che ciò avvenga anche ora.

* * *

Il corrispondente del *Times* a Johannesburg, scrive per

telegrafo che i principali vantaggi che il Presidente del Transvaal, sig. Krüger cercherà di ottenere nella sua visita in Inghilterra, sono i seguenti:

1.° Abrogazione della Convenzione del 1884, alla quale dovrebbe essere sostituito un trattato di commercio e di amicizia, riconoscendo l'Inghilterra come Potenza dominante nell'Africa del Sud;

2.° Annessione del Suaziland al Transvaal;

3.° Garanzia dell'indipendenza del Transvaal;

4.° Diritto di protezione per il Transvaal sulle baie di Koshi e Delagoa.

Ottenendo questi vantaggi il Transvaal accorderà la franchigia agli *uitlander*.

Queste domande che il corrispondente del *Times* giudica stravaganti, avrebbero lo scopo di pacificare i boeri, la cui maggioranza è ostile al progetto di visita del sig. Krüger in Inghilterra.

***

Si ha da Sofia, in data 2 marzo, che l'Agente diplomatico serbo, sig. Danic, dopo aver consegnato le proprie credenziali al Principe Ferdinando, gli rimise pure un cordialissimo autografo di Re Alessandro di Serbia, in cui questi esprime il desiderio che le relazioni tra i due Stati vicini diventino sempre più intime.

Il Principe rispose al Re in termini non meno cortesi, promettendo, da canto suo, di fare del suo meglio per il mantenimento di ottimi rapporti tra le due nazioni sorelle.

***

Relativamente alle faccende della Corea un corrispondente da Pietroburgo del *Journal des Débats*, dice che la Russia non potrebbe tollerare che sia compromessa l'indipendenza di quel paese, attesochè dal mantenimento di questo dipendono, ad un tempo, la sicurezza della frontiera siberiana e quella degli interessi nazionali russi nell'Estremo Oriente.

E siccome, d'altra parte, prosegue il corrispondente, non si può a meno di riconoscere l'esistenza al Giappone di una forte corrente di tendenze bellicose, gli avvenimenti della Corea, aggravandosi, rischierebbero di provocare un conflitto russo-giapponese, specie se l'Inghilterra vi spingesse con eccitamenti più o meno clandestini. Egli è per questo che la Russia, la quale non nutre nessuna mira di conquiste riguardo alla Corea, ma che è, nello stesso tempo, ben decisa di non permettere che altri se ne impadronisca, prenderà tutte le precauzioni necessarie e invierà, non appena la stagione lo permetta, dei nuovi rinforzi militari a Vladivostok. Il ministro della guerra si occupa fino da ora delle disposizioni relative a questa misura la quale, del resto, non è dettata dal minimo intendimento minaccioso, ma è ispirata unicamente da un sentimento naturale di prudenza.

L'opinione pubblica russa va però più lungi della diplomazia imperiale che non sembra volle arrischiarsi sul terreno degli affari dell'Estremo Oriente, e, mentre questa ultima dissimula o rinvia il progetto di avanzarsi da questa parte, i giornali di Pietroburgo e di Mosca non si astengono dal proclamare la necessità di un protettorato della Russia in Corea, e dal dichiarare che un impero potente, come la Russia, non può accontentarsi del solo porto di Vladivostok che potrebbe essere facilmente bloccato da una squadra nemica, ma deve possederne uno sull'Oceano Pacifico dove possa metter capo la ferrovia siberiana.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le dimissioni del Ministero. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

« L'on. Crispi ha oggi rassegnato nelle mani del Re le dimissioni del Ministero.

S. M. si è riservata di deliberare. »

Dall'Eritrea. — L'*Agenzia Stefani* ha da Massaua 4:

« Oggi, col piroscafo *Giava*, è giunto il generale Baldissera, che ha subito assunto il governo della Colonia coi poteri civili e il comando in capo delle truppe.

Dopodomani sarà all'Asmara, dove vedrà il generale Baratieri. »

La battaglia di Adua. — L'*Agenzia Stefani* pubblica i seguenti dispacci:

Massaua, 3 (ore 11,30 pom.): « Sabato il generale Baratieri decise improvvisamente l'azione contro le posizioni avanzate degli Scioani verso Adua; avanzò con 3 colonne comunicanti fra loro ed una riserva generale. La colonna di destra, del generale Da Bormida, era composta di sei battaglioni bianchi, 4 batterie e un battaglione di milizia mobile; la colonna del centro, del generale Arimondi, era composta di 5 battaglioni bianchi, di un riparto d'indigeni e di 2 batterie; la colonna di sinistra, del generale Albertone, era composta di 4 battaglioni indigeni e 4 batterie; in riserva il generale Ellena con 4 battaglioni bianchi, 1 indigeni e 2 batterie a tiro rapido. Le due colonne laterali dovevano percorrere le due strade, che dalla posizione di Saurià mettono nella conca di Adua; la centrale teneva il collegamento per una strada di mezzo, sulla quale marciava pure la riserva.

La partenza ebbe luogo alle ore 21 profittando della luna.

Obiettivo primo era l'occupazione a destra del colle Rebbi Arienne; a sinistra del colle Chidane Meret. Questi colli, pei quali passano le due strade quasi parallele, sono separati da una roccia caratteristica a picco, il monte Rajo, ma le comunicazioni sono relativamente facili oltre essa, cioè ad Ovest, e sono in vista fra loro. Le operazioni si svolsero come era prescritto; all'alba i colli, trovati sgombri, furono occupati su per giù contemporaneamente, ed il Governatore, che si era avanzato fino al colle Rebbi Arienne, ne riceveva avviso. Frattanto alle ore 7, essendosi sentito verso sinistra, oltre il colle Chidane Meret, uno schioppettio piuttosto vivace in direzione di Adua, fu fatta avanzare di poco la colonna Da Bormida e

prendere posizioni verso Mariam Sciavitù per essere meglio in grado di appoggiare la brigata Albertone e cooperare con essa.

Nello stesso tempo fu chiamata la brigata Arimondi sul colle Rebbi Arienne. Poco dopo le ore 7,30 s'intese il cannone, che tirava in direzione di Abba Garima ad una distanza dal comando di forse 5 chilometri. La colonna di sinistra era impegnata, ma assai più innanzi del prescritto; infatti un biglietto di Albertone poneva subito il Governatore al corrente della situazione col dire che il battaglione Turitto inviato dal colle in direzione verso Adua si era fortemente impegnato e che egli impiegava tutte le sue forze per disimpegnarlo. Allora il Governatore ordinò alla brigata Arimondi di coronare, prima coi bersaglieri, poi col resto, un'altura antistante al colle di Chidane Meret per sostenere il generale Albertone e furono pure fatte avanzare sulla posizione le due batterie a tiro rapido. Frattanto il combattimento continuava sulla cresta verso Adua assai intenso.

S'inviò ordine al generale Da Bormida di appoggiare verso sinistra e di sostenere più direttamente il generale Albertone. Si ignora se l'ordine sia giunto a destinazione.

Grosse torme nemiche a destra ed a sinistra sboccavano sulla cresta e costringevano la brigata Albertone a ripiegare, da prima ordinatamente.

Vi fu un momento di sosta, anzi da parte degli indigeni un accenno all'avanzata, che si attribuì alla brigata Da Bormida, i cui movimenti erano nascosti da un monte.

Frattanto le batterie a tiro rapido potevano aprire il fuoco sopra i nemici scendenti in grandi frotte dalla cresta.

Il generale Albertone si ritirò sotto la posizione, occupata dal generale Arimondi, che scende aspra e scabrosa sul colle, per rinforzare la quale venne pure il battaglione Galliano, già assegnato in riserva.

In questo momento numerosi e grossi gruppi nemici, profittando degli angoli morti, si riunivano e cercavano aggirarci, mentre un gruppo di questi che si era annidato sul monte indusse a rapido ripiegamento 2 battaglioni bersaglieri. Anche i battaglioni del reggimento Brusati abbandonarono la posizione, per cui a sua volta il battaglione alpini, di riserva, non fu più in grado di opporre resistenza nella ritirata degli altri.

I nemici frattanto, con molta audacia, salivano sulla posizione e penetravano nelle nostre file, sparando quasi a bruciapelo sugli ufficiali. La mischia fu aspra e difficile e la ritirata non potè procedere con calma.

Più tardi si potè ordinare alla meglio una ritirata, ma per equivoco, facile fra quei sentieri, la colonna si divise; gli uni coi colonnelli Brusati e Stevani andarono verso Mai-Haini, gli altri col Governatore, il generale Ellena ed il colonnello Valenzano si recarono ad Adi-Cajè.

Non si hanno notizie della brigata Da Bormida nè dei generali Arimondi ed Albertone. Corrono le voci più contraddittorie, nè è possibile farsi un concetto della gravità del combattimento.

Il generale Baratieri si reca stanotte a Saganeiti ed Asmara. »

E colla data del 4:

Si ha da Saganeiti, 4: « Il colonnello Ragni, comandante il 3° reggimento, riferisce che la brigata Da Bormida prese la posizione indicata dal generale Baratieri dinanzi al colle di Rebbi Arienne. Verso le ore 7, continuando la fucilata oltre Chidane Meret, il generale Da Bormida inviò sul monte a sinistra il battaglione di milizia mobile. Questo, giunto con fatica alla sommità, sostenne circa quaranta minuti di combattimento, nel quale soffrì perdite tanto gravi da dover retrocedere giù per la china, inseguito a breve distanza da frotte nemiche.

Il generale Da Bormida inviò di rincalzo due battaglioni, che non poterono far fuoco efficace per non colpire i nostri; poscia avanzò, con forze spiegate offensivamente verso destra, cioè verso la conca di Mariam Sciavitù, dove erano gli accampamenti nemici di Ras Maconnen e Mangascià Gabein.

Per un momento si credette alla vittoria, ma nuvoli di nemici si addensavano sulla destra, onde Da Bormida ordinò, in direzione divergente dal colle Rebbi Arienne, una regolata ritirata a scaglioni, che si effettuò. Fu buono il tiro della nostra artiglieria, che sparò tutti i suoi colpi. La ritirata fu protetta da più attacchi alla baionetta. Il colonnello Ragni assunse il comando della ritirata verso Saurià colla brigata riunita con tutti i suoi fucili. I cannoni dovettero essere abbandonati presso Saurià in conseguenza di un attacco sul fronte e di fianco. Verso sera la colonna, continuando la ritirata, si divise in due; una parte si recò col colonnello Ragni ad Adi Cajè per Entisciò in condizioni relativamente buone, avendo i soldati tenuti i viveri di riserva. Dell'altra parte della colonna non si hanno ancora notizie. »

— Il generale Baratieri telegrafa poi da Saganeiti oggi alle ore 17:

« Il maggiore Cossu, comandante il 6° battaglione indigeni, così riassume i fatti della brigata indigena.

Partiti da Saurià alle ore 21, riunimmo la colonna dopo mezzanotte sul ciglione di Gandabta. Nella marcia successiva precedeva di quasi due ore il battaglione Turitto; verso le tre trovammo la brigata Arimondi. Il battaglione Turitto si spinse oltre il colle verso Adua; noi giungemmo in posizione dopo

l'alba alle sei e mezzo; lontano udimmo fucilate; il mio battaglione, il sesto, era in testa al grosso.

Il generale Albertone mi chiamò verso la sommità destra, dove collocai in forte posizione la compagnia Martini, stando io a sostegno colle altre tre. Il fuoco si faceva vivissimo e poco appresso il battaglione Turitto scese in ritirata dalla cresta.

Le quattro batterie sostennero un fuoco nutrito, talvolta accelerato, ma il nemico cresceva di numero, le avviluppava da destra a sinistra, mentre puntava al centro. L'ottavo battaglione dovette cedere e così il settimo ed il mio scendendo giù per la china sotto la protezione dei tiri del reggimento bersaglieri coronante l'altura.

Tutti i cannoni dovettero essere abbandonati; uno fu portato da un ufficiale sotto l'altura, ma questi fu subito ucciso. Ebbi ordine dal comando in capo, speditomi per mezzo del capitano Amenduni, di fermare gli ascari in ritirata e condurli sulla posizione; ma gli ascari erano sfiniti e gli ufficiali morti o feriti. Si proseguì la ritirata fino a Saurià. »

Condoglianze imperiali. — La sera di ieri l'altro S. M. l'Imperatore di Germania si recò a Berlino in casa dell'Ambasciatore d'Italia, conte Lanza, e presentò le sue condoglianze per il combattimento di Adua.

Croce Rossa Italiana. — Al Comitato centrale della Croce Rossa Italiana sono pervenute le seguenti nuove offerte per i malati e feriti delle RR. truppe d'Africa:

Dai Sotto Comitati dell'Associazione: di Milano (1° vers.), L. 20,000 — di Spezia, 5000 — di Venezia (4° vers.), 2487,56 — di Pisa (2° vers.), 1780,53 — di Crema, 1613,30 — di Modena, 1421,82 — di Brescia (5° vers.), 1000 — di Ravenna, 803,24 — di Treviso (3° vers.), 677,26 — di Serravezza, 291 — di Alessandria (2° vers.), 133,99 — di Sondrio, 91,20 — di Cuneo (raccolte dal sig. Gallo Francesco), 9,50.

Dai seguenti oblatori:

Società Operaia Agricola in Bozzolo, L. 22 — Società militare la Fratellanza di Piasco, 40 — Club della Lega Agricola in Montechiaro d'Asti, 49,55 — Sindaco di Nissoria (provento sottoscrizione), 30.10 — Sindaco di Terracina (provento sottoscrizione), 234,10 — Congregazione di Carità di Carovilli, 5 — Sindaco di Guardialfiera (provento sottoscrizione), 10 — Sindaco di Noli (provento sottoscrizione), 27,65 — Sindaco di Vittorio (provento festa di beneficenza), 602,00 — Sindaco di Calamonte (provento sottoscrizione), 83,45 — Sig. dott. Arnaldo Angeli di Frosinone (provento veglione mascherato), 110 — Dott. cav. Vito Saraceno, Aquilecchia, 10 — Sindaco di Spinazzola (provento sottoscrizione, a mezzo cav. Vito Saraceno, Aquilecchia), 80.

Dai signori organizzatori della fiera gastronomica al teatro Costanzi, 1020,30 — Dal sig. dott Turi, presidente Società Operaia di Alberobello (a mezzo *Riforma*), 50 — Dal signor Luigi Bigatti di Gubbio (provento festa beneficenza), 200 — Dal signor Teodoro Cerquez (a mezzo *Italie*), 100 in oro — Sindaco Mombercelli (provento rappresentazione dammatica), 130,50 — Signor Mario Galgani di Sarteano, 300 — Società Operaia di Frascarolo, 50,10 — Dott. Arturo Tosatti di Cervia (provento lotteria beneficenza), 75,65 — Sindaco di Campagnano di Roma (provento sottoscrizione), 225 — Sindaco di Cerreto d'Esi (provento sottoscrizione), 16,90.

Marina militare. — La R. nave *Mestre* è partita ieri dal Pireo per Taranto.

A bordo tutti bene.

I rinforzi in viaggio. — Provenienti da Napoli, col 34° e 35° battaglione Africa, giunse ieri a Porto Said il piroscafo *Singapore*, della Navigazione generale italiana, e proseguì subito per Suez e Massaua.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Argentina (I Turno) — *La Bohème* — *La Maladetta*, ore 20 1/2.
Valle — *I granatieri*, ore 21.
Quirino — *Compagnia equestre*, ore 21.
Manzoni — *Il vetturale del Moncenisio*, ore 21.
Panorama Nazionale, (Via Mortaro, 17) — *Parigi*: giovedì e domenica: *Proiezioni*, dalle 18 alle 19.

ESTERO

Produzione del vino in Italia e Francia:

Anno	FRANCIA Ettolitri	ITALIA Ettolitri
—	—	—
1885	28,536,151	23,561,571
1886	25,063,345	36,509,777
1887	24,333,284	33,015,517
1888	30,102,151	32,511,339
1889	23,223,572	21,757,139
1890	27,416,325	29,453,809
1891	30,130,555	36,962,370
1892	29,032,134	33,971,768
1893	50,069,770	29,971,695
1894	39,052,800	25,816,588
1895	26,687,575	21,343,400

Le considerazioni che possono trarsi da queste cifre si riassumono in una sola.

Come la Francia, dopo aver raggiunto nel 1875 una produzione di 83.632,391 ettolitri, scese al disotto dei 30 per le invasioni della fillossera e della peronospora, così l'Italia che da 19,000,000 di ettolitri spinse (aumentando la sua superficie vitata fino a 3,500,000 di ettari) la sua produzione a 36 milioni di ettolitri, ora la vede scemare per effetto della fillossera e della peronospora.

Il risparmio in Francia. — Il movimento dei risparmi alla Cassa Nazionale di Francia (casse postali) nello scorso mese di gennaio è rappresentato da fr. 39,940,811 di versamenti e da fr. 30,654,646 di rimborsi, compreso le somme investite in rendita pubblica. Ne risulta quindi una eccedenza dei versamenti di fr. 9,286,165.

Il vomito nero a Cuba. — Leggiamo nella *Gazzetta del Popolo*: Lettere pervenute da fonte sicura ed accreditata recano la cifra spaventosa di 30,000 soldati spagnuoli morti di vomito nero, malattia predominante nell'interno dell'isola di Cuba.

L'esercito operante contro gli insorti ascende a 140,000 uomini.

Il ritorno di Nansen. — Il *New York Herald* reca un telegramma tolto dallo *Evening Standard* da Bergen.

In esso si dice che il giornale *Bergens Aftemblad* annuncia essere colà arrivato negli ultimi giorni il pilota Klaebo, il quale prese parte alla spedizione Wiggins del 1894 e lasciò Yenisseisk (Siberia centrale) il 20 gennaio passato.

Egli narra che pochi giorni prima della sua partenza aveva udito un ufficiale di Dogana affermare che il dottor Nansen era di ritorno dal viaggio al polo Nord, ch'egli però aveva tutt'altro che raggiunto.

Klaebo dice che allora egli credeva che l'ufficiale scherzasse e non si diede pensiero di cercare l'origine della notizia.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 4. — Un telegramma di ieri del Governatore di Jrkutsk annunzia avere egli ricevuto da Jakustk, da una staffetta mandata per avere notizie della spedizione Nansen, la seguente informazione:

« Pietro Iwanowich Kouchnarow, commerciante ad Oust-Iansk, comunicò con lettera del 10 novembre ultimo al negoziante di Jakutsk, Kouchnarew, constargli che la spedizione del dottor Nansen scoperse al Polo Nord una terra sconoscinta e poscia si avviò per tornare in Russia. Perciò l'Oceano glaciale artico è esplorato ».

Nessuna informazione, che confermi queste comunicazioni di Kouchnarew, è giunta da altra fonte.

Per verificare la notizia su Nansen e, in caso di bisogno potere venire in aiuto della sua spedizione, il Governatore di Jakutsk incaricò un membro dell'amministrazione del distretto di Verkho-Iansk di recarsi ad Oust-Iansk.

NIZZA, 4. — Il Presidente della Repubblica Félix Faure, ha ricevuto stamane alla Prefettura le autorità ed i Corpi elettivi e costituiti.

Il Console d'Italia, Simonetti, come decano del Corpo consolare, presentò i suoi colleghi al Presidente della Repubblica, esprimendo voti di prosperità per la persona del Presidente e per la nazione francese.

Il Presidente della Repubblica ringraziò e fece voti affinchè i Consoli delle varie nazioni continuino a favorire lo sviluppo delle buone relazioni della Francia coi loro rispettivi paesi.

Il Vescovo di Nizza, mons. Balain, recatosi ad ossequiare il Presidente della Repubblica, disse che la Contea di Nizza si diede liberamente alla Francia, e dichiarò che il clero condusse la popolazione a votar l'unione di Nizza alla Francia.

Rispondendo al Vescovo, il Presidente della Repubblica disse: « I medesimi sentimenti che uniscono saldamente Nizza alla Francia sussistono per parte della Francia verso i Nizzardi. Ripetete a tutti i vostri compaesani che la Francia è una ed indivisibile. »

KIEL, 4. — Il *yacht* imperiale *Hohenzollern* si recherà nel Mediterraneo alla fine della settimana.

LONDRA, 4. — *Camera dei Comuni*. — Si approva una mozione di Samuel Smith, la quale esprime la profonda simpatia della Camera per le sofferenze che patiscono i Cristiani nella Turchia asiatica.

PARIGI, 4. — Un violento incendio distrusse, stanotte, il deposito di decorazioni del Teatro *Ambigu Comique*, situato in via Albouy.

Il fuoco ha assunto enormi proporzioni e minaccia le case vicine. Tuttavia non si ha a deplorare alcuna vittima.

LONDRA, 4. — Lord Rosebery, parlando, iersera, in una riunione, disse che egli non è partigiano del sistema delle alleanze con potenze estere; ma che si domanda, se l'adozione del sistema del fiero isolamento sia atta a conservare l'amicizia disinteressata che l'Austria-Ungheria e l'Italia hanno dimostrato avere da quindici anni per l'Inghilterra.

PARIGI, 4. — L'incendio nei magazzini delle decorazioni del Teatro *Ambigu Comique* è stato domato.

Le perdite sono valutate a 800,000 franchi.

BERLINO, 4 — Il coadiutore prof. Weber è stato eletto Vescovo dei vecchi cattolici, in sostituzione del Vescovo Reinkens, defunto.

NIZZA, 4 — Lo Czarevitch coi granduchi Pietro di Leuchtenberg e di Oldemburg, padre e figlio, si è recato a far visita al Presidente della Repubblica, Félix Faure. Lo Czarevitch coi Granduchi è partito da Turbie col treno del Presidente; e quindi nelle carrozze del Presidente si recò, insieme coi Granduchi, alla Prefettura.

Il Presidente Félix Faure li attendeva nel salone di onore col Presidente del Consiglio, Bourgeois, il Ministro Leckroy, il generale Zurlinden e l'ammiraglio Brown de Colstoun.

Dopo le presentazioni ufficiali, i Ministri, il generale Zurlinden e l'ammiraglio Brown si ritirarono; e il Presidente si intrattenne in privato e cordialissimo colloquio collo Czarevitch e coi Granduchi per una ventina di minuti.

Il colloquio non ebbe alcun carattere politico.

Lo Czarevitch coi Granduchi fu quindi ricondotto alla stazione collo stesso cerimoniale.

Un reggimento di fanteria di linea rendeva gli onori militari; e un drappello di corazzieri scortava la carrozza.

Lo Czarevitch fu applaudito al suo passaggio.

BERLINO, 4 — Il partito conservatore del Reichstag decise di proporre che s'introduca il matrimonio civile facoltativo nel nuovo codice civile.

MADRID, 4 — Il Consiglio dei Ministri, oggi riunitosi, si è occupato delle dimissioni presentate dal Ministro degli affari esteri, Elduayen.

Il Duca di Tetuan assumerà nuovamente il portafoglio degli affari esteri. Le dimissioni di Elduayen sono motivate da ragioni di salute e dal desiderio del Governo di affidargli la Presidenza del Senato.

NIZZA, 4. — Alle ore 3 pom. è stato inaugurato il monumento alla presenza del Presidente Félix Faure, dei Granduchi di Leuchtenberg e di Oldenburg, dei Ministri e delle autorità.

Il Sindaco pronunziò un discorso; e disse che l'unione di Nizza alla Francia segnò il principio di un'èra di prosperità pel paese.

Il deputato Rouvier parlò ricordando che l'unione di Nizza alla Francia fu volontaria e fondata sul diritto dei popoli di disporre di loro stessi. (*Applausi*).

Il deputato Borriglione pronunziò pure un discorso dichiarando che se la Francia fosse minacciata, tutti i Nizzardi sorgerebbero per difenderla.

Raiberti deplorò che la festa sia stata rattristata dall'esito degli ultimi combattimenti delle truppe italiane in Africa.

Tutti i presenti si associarono all'oratore con ripetuti applausi.

In ultimo tutte le Società di Nizza sfilarono davanti al Presinente Félix Faure.

La Società Alsaziana depose una corona di viole ai piedi del monumento.

Alle ore sei il Principe di Monaco si è recato a far visita al Presidente Félix Faure e gli furono resi gli onori militari.

Quindi il Presidente Félix Faure si è recato a visitare la Duchessa di Leucthemberg, a bordo dell'*yacht Stanita*, nel porto di Nizza e la Principessa di Oldonburg.

Stasera vi sarà grande banchetto, offerto dalla città, al *Casino* quindi luminarie e fuochi d'artificio nei giardini del Paillon e alle ore 11 vi sarà un ballo al Teatro,

ZURIGO, 4. — Un giornale tedesco avendo annunziato che Menelik aveva richiamato l'ing. Illg allo Scioa, si annunzia invece che l'ing. Illg si proponeva di tornare nel mese di febbraio nello Scioa, ma che rimandò il suo viaggio a dopo il ristabilimento della pace.

NIZZA, 4. — Al banchetto del Municipio al *Casino*, il Presidente della Repubblica, Félix Faure, rispondendo ai brindisi a lui rivolti, disse che la Convenzione relativa all'unione di Nizza alla Francia stabilì per principio che la vittoria non basta per legittimare ciò che non fu sanzionato dal voto di un popolo libero.

Soggiunse: « Nizza fu unita alla Francia dal voto popolare

secondato dal consiglio illuminato del Re, il cui nome è inseparabile dall'unità italiana e che riavvicinò i fratelli che una comunanza di origini e di tradizioni doveva raggruppare in una stessa famiglia. »

Félix Faure terminò facendo voti per la concordia e la pace, ed alzando il bicchiere, coi figli di Nizza, in onore della Repubblica. (*Applausi*).

MADRID, 5. — Il Duca di Tetuan è nominato Ministro degli Affari esteri in sostituzione di Elduayen.

Il Presidente del Consiglio, Canovas del Castillo, nega l'esistenza di negoziati fra la Spagna ed una potenza relativamente all'isola di Cuba.

MADRID, 5. — Vi fu ieri una dimostrazione di Studenti. Questi bruciarono una bandiera degli Stati Uniti, che avevano comprato.

Il Consiglio dei Ministri decise la chiusura temporanea dell'Università.

Decise pure di creare un bilancio speciale per gli armamenti navali.

MADRID, 5. — Il generale Aldecoa ebbe uno scontro con 1500 uomini capitanati da Maceo, nella località detta Nazareno (Avana). Egli li sloggiò dalle loro posizioni, contro le quali dirosse il tiro dell'artiglieria, mentre gl'insorti in rotta furono inseguiti dalla cavalleria. Essi lasciarono i loro morti sul campo.

La colonna del generale Linares disperse in Managua l'avanguardia della banda d'insorti capitanata da Castillo. Il generale Linares battè il grosso di quella banda a cui, inseguendola durante una lega e mezzo, cagionò 8 morti e numerosi feriti. Più tardi, la raggiunse nuovamente e le inflisse nuove perdite.

Il generale Bernal raggiunse in Loma Mamey, provincia di Santa Clara, tremila uomini capitanati da Antonio Munoz, Cayito Alvarez e Serafino Sanchez, e, dopo un accanito combattimento di tre ore, li sloggiò dalle loro posizioni, obbligandoli a fuggire nel più grando disordine e ad abbandonare sul campo di battaglia 25 morti, tra cui un capo banda non ancora identificato, infliggendo loro altre perdite di numerosi feriti e catturando 400 cavalli colle loro bardature, e grande quantità di munizioni e di materiali.

Fu questa una brillante vittoria.

Ebbero luogo molti altri scontri, poichè le truppe spagnuole inseguono gl'insorti, nella fuga, senza lasciar loro un momento di tregua.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 4 marzo 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60

Barometro a mezzodì	758.1
Umidità relativa a mezzodì	72
Vento a mezzodì	Sud moderato.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 13.°3. Minimo 6.°7.

Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 4 marzo 1896.

In Europa continua molto intensa la depressione al NW, sempre più estendentesi al Centro e S. Malta, Atene, 761; Milano 755; Zurigo 748; Parigi 740; Amburgo 737; Isole Shetland 725.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito sull'Italia inferiore, disceso al N; diverse pioggiarelle; venti meridionali deboli; temperatura irregolarmente cambiata e sempre mite.

Stamane: cielo coperto o piovoso al N; nuvoloso o coperto al Centro, sereno al S; venti deboli o freschi meridionali.

Barometro a 755 al NW; 759 a Cagliari, Roma, Foggia, 761 in Sicilia.

Mare mosso lungo costa ligure e dell'alto Tirreno.

Probabilità: ancora venti freschi e forti meridionali; cielo nuvoloso con pioggie; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 marzo 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	mosso	15 5	8 1
Genova	coperto	mosso	14 5	9 1
Massa Carrara	1/2 coperto	mosso	18 5	6 0
Cuneo	1/4 coperto	—	6 8	1 0
Torino	nebbioso	—	6 0	3 3
Alessandria	coperto	—	7 3	4 5
Novara	caligine	—	10 0	3 2
Domodossola	coperto	—	11 3	3 7
Pavia	coperto	—	9 0	3 4
Milano	coperto	—	9 4	3 0
Sondrio	piovoso	—	10 6	1 4
Bergamo	nebbioso	—	7 7	2 1
Brescia	piovoso	—	7 0	4 0
Cremona	piovoso	—	8 3	1 0
Mantova	nebbioso	—	5 6	1 0
Verona	piovoso	—	10 2	3 0
Belluno	coperto	—	9 1	2 4
Udine	coperto	—	9 8	3 2
Treviso	nebbioso	—	10 1	4 6
Venezia	coperto	calmo	7 0	4 5
Padova	nebbioso	—	8 4	0 6
Rovigo	nebbioso	—	6 3	0 5
Piacenza	nebbioso	—	4 0	0 7
Parma	piovoso	—	7 5	1 2
Reggio Emilia	nebbioso	—	6 2	0 0
Modena	coperto	—	6 9	— 2 3
Ferrara	nebbioso	—	5 4	2 2
Bologna	nebbioso	—	4 8	— 0 7
Ravenna	coperto	—	8 3	2 8
Forlì	1/2 coperto	—	7 0	1 0
Pesaro	1/2 coperto	calmo	7 4	2 7
Ancona	coperto	calmo	10 2	4 6
Urbino	3/4 coperto	—	6 6	1 3
Macerata	1/4 coperto	—	8 7	4 6
Ascoli Piceno	nebbioso	—	11 5	4 5
Perugia	coperto	—	9 1	4 4
Camerino	coperto	—	9 1	4 8
Pisa	coperto	—	16 4	6 7
Livorno	coperto	calmo	14 0	9 4
Firenze	coperto	—	13 1	6 4
Arezzo	nebbioso	—	12 0	4 3
Siena	—	—	—	—
Grosseto	1/2 coperto	—	14 8	9 9
Roma	3/4 coperto	—	14 3	6 7
Teramo	1/2 coperto	—	13 6	2 6
Chieti	coperto	—	10 0	0 0
Aquila	3/4 coperto	—	10 0	2 0
Agnone	1/2 coperto	—	10 0	2 1
Foggia	sereno	—	17 1	6 0
Bari	sereno	calmo	16 8	5 8
Lecce	1/2 coperto	—	16 6	7 5
Caserta	1/2 coperto	—	14 3	6 2
Napoli	coperto	calmo	12 6	8 7
Benevento	1/4 coperto	—	13 8	4 8
Avellino	3/4 coperto	—	12 4	5 8
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	9 0	2 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	9 0	1 3
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	16 9	11 9
Trapani	3/4 coperto	calmo	17 0	10 4
Palermo	1/4 coperto	calmo	21 2	5 3
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	17 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	14 2	3 6
Messina	1/2 coperto	calmo	16 1	10 8
Catania	sereno	calmo	15 0	7 0
Siracusa	sereno	calmo	17 6	7 3
Cagliari	sereno	calmo	19 0	7 0
Sassari	1/4 coperto	—	12 8	7 3

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 marzo 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	86,40 50 52½ 55		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	86,35 30 25,22½ 20	86 22¾	86,57½ 80 85 90		— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	86,35 30	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25	87,— 87,50	— —			— —
»			detta 4½ %		— —			100 25
			detta 4 %		— —			86 80
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			56 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			101 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.).		— —			96 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 25
1 dic. 95			» Rothschild		— —			108 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			477 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			464 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			327 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			490 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			498 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			645 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			495 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			737 — (1)
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			48 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			100 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	840		— —
1 gen. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1220		— —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua.		— —	189½ 191 192		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			51 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali.		— —	60 61		— —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 96	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			200 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	191 191½ 192 195		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Navigazione Generale Italiana.		— —			326 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			— —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			125 —
			» » Caoutchouc		— —			— —
			» » An. Piemontese di Elettricità.		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			29 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 96	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) ex L. 17. — A chiarimento: per pezzi piccoli 4 %, s'intende da L. 4 a L. 40, incluso - 4½ da L. 3 a L. 45, incluso - Per dette Rendite spezzate gli spezzati sono, da L. 80 a L. 400 per il 4 %: da L. 45 a L. 300 per il 4½ %

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			85 —
»	250	125	» » - Vita		— —			215 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			283 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			447 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			280 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			115 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	112 —	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	112 62½	— —	112 55	112 65 45	112 50	113 — 112 90	112 70
2	Londra	90 giorni	— —	28 19½	28 27	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	28 34	— —	— —	28 40 35	28 25	28 40 35	28 42
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	138 85 50	138 80	138 70 40	138 75

Risposta dei premi . 28 marzo
Prezzi di Compensaz. 28 »

Compensazione . . . 30 marzo
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1896

Titolo	Prezzo
Rendita 5 %	89 40
detta 4½ %	101 50
detta 4 %	89 50
detta 3 %	55 —
Prestito Rothschild 5 %	108 —
Obb. Città di Roma 4 %	465 —
» Cred. Fond. S. Spirito	330 —
» » » B. Nazion.	490 —
» » » »	498 —
Azioni Ferr. Meridionali	645 —
» » Mediterranee	490 —
» Banca d'Italia	760 —
» » Romana	350 —
» » Generale	48 —
» Banco di Roma	100 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	850 —
» » Acqua Marcia	1215 —
» » Condotte d'acqua	194 —
Azioni Soc. Gener. Illuminaz.	200 —
» » Tramway-Omnib.	200 —
» » Molini Mag. Gen.	45 —
» » Immobiliare	47 —
» » Navig. Gen. Ital.	320 —
» » Metallurgica Ital.	— —
» » Piccola Borsa	125 —
» » Risanamento	25 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Fondiaria Incend.	85 —
» » » Vita	214 —
» » Ferr. Sarde	305 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
» » Acciaierie	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	280 —
» » » 4 %	115 —
» » Ferroviarie	283 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	448 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

3 marzo 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 87 09
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 —

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.
Visto: Il Deputato di Borsa: ADOLFO ROESLER FRANZ.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.